

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**

**ATTO DI CITAZIONE**

**CON RICORSO EX ART. 700 C.P.C. IN CORSO DI CAUSA**

\*\*\*\*\*

Per l'Avv. **Fabio Massimo Nicosia** (C.F. NCSFMS58M20F205K), nato a Milano il 20.8.1958, residente a Cinisello Balsamo (MI), via Guardi n. 58, nonché, per l'Associazione **Diritto e Mercato** (C.F. 12868580155), nella sua qualità di associazione di utenti e consumatori, in persona del suo presidente legale rappresentante e socio **Avv. Fabio Massimo Nicosia**, per **Barbara Lattanzi** (C.F. LTTBBR69D58H501A), nata a Roma il 18.04.1969, **Vittorio Balbi** (C.F. BLBVTR62M14C351S), nato a Catania il 14.08.1962, **Dario Antonio Farinola** (C.F. FRNDNT78T09F284X), nato a Molfetta il 09.12.1978, **Umberto Antonini** (C.F. NTNTMRT74C09H501J), nato a Roma il 09.03.1974, **Heinrich Mumelter**, (C.F. MMLHRC60T29A952E), nato a Bolzano il 29.12.1960, **Paola Di Folco** (C.F. DFLPLA56A68H501W), nata a Roma il 28.01.1956, **Rosa Montesano** (C.F. MNTRSO66E43F839V), nata a Napoli il 03.05.1966, **Viviana Di Dio** (C.F. DDVVIN85A42L219P), nata a Torino il 2.1.1985, **Rosa Prone** (C.F. PRNRS064P43F952W), nata a Novara il 3.9.1964 e **Silvana Scardaccione** (C.F. SCRSVN57M58I305X), nata a Sant'Arcangelo (PZ) il 19.8.1957, **tutti** rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, come da procura allegata al presente atto, dall'Avv. **Salvatore Ceraulo** (C.F. CRLSVT77T23G273P), del Foro di Palermo, pec: [salvatoreceraulo@pecavvpa.it](mailto:salvatoreceraulo@pecavvpa.it) e dall'Avv. **Francesco Giunta**, (C.F. GNTFNC70C28F839E), pec: [avv.francogiunta@pec.it](mailto:avv.francogiunta@pec.it) comunicata al Consiglio di appartenenza, Ordine degli avvocati di Napoli, i quali difensori agiscono in giudizio anche in proprio, indirizzo ove tutti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento, tutti e ciascuno elett.te dom.ti, nelle rispettive qualità, in Bacoli (NA), alla Via Orazio n.56, presso lo studio dell'avv. Giunta.

- ricorrenti

**Nei confronti di**

**Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente pro tempore, (C.F. 801882307587), domiciliato per la carica in Roma alla Piazza Colonna n. 370

**Presidente del Consiglio dei Ministri**, pro tempore, (C.F. 801882307587), domiciliato per la carica in Roma alla Piazza Colonna n. 370

**Ministro della Salute**, pro tempore, (C.F. 80242250589), domiciliato per la carica in Roma, Lungotevere Ripa n. 1

- resistenti

\*\*\*\*\*

## FATTO

1. In data 12 dicembre 2021, l'attore Fabio Massimo Nicosia, recatosi a Roma da Milano per prendere parte all'Assemblea Aperta del Partito Libertario, del quale è fondatore e Presidente, verso le ore 21.00 si recava presso il "Bo.Ro' Birra Burger Bar" di Viale Parioli 79/d in Roma, al fine di consumare una frugale cena, in particolare un "hamburger" della casa, cibo del quale l'ottimo locale è specialista. L'attore era dotato di green pass, avendo il giorno prima effettuato un tampone di controllo, al fine di potere affrontare regolarmente il viaggio in "Frecciarossa" da Milano a Roma.

Egli era dunque con tutta probabilità, ancora a quel momento, essendo passate solo 24 ore dal tampone, negativo al virus Sars-CoV-2; nondimeno, il cortese oste al momento presente riferì all'attore che egli non avrebbe potuto sedersi al tavolo per consumare -nonostante che nell'ampio locale non vi fossero più di quattro o cinque persone-, dato che all'uopo sarebbe stato indispensabile il di recente introdotto "super-green pass", vale a dire l'essere vaccinato, di tal che il panino fu comunque preparato -rimanendo in piedi l'attore comunque dentro il locale per tutto il tempo necessario alla preparazione-, salvo che l'attore fu invitato a consumarlo all'esterno, peraltro in una serata molto fredda, con la conseguenza che l'attore finì con il buscarsi persino il raffreddore.

Innanzi a tale violazione dei suoi diritti fondamentali, l'attore reagisce, con altri interessati, instaurando il presente giudizio, omettendo peraltro di citare l'incolpevole barista, il quale si è limitato, dal suo punto di vista, ad applicare "la legge", per quanto si tratti di "legge" nulla e, comunque, radicalmente invalida, tal da potere essere agevolmente disapplicata -e in realtà egli stesso avrebbe dovuto disapplicarla- sotto innumerevoli profili, nonché chiedendo il risarcimento dei danni subiti e subendi ai convenuti, il quale incorrono in responsabilità sia in quanto figure istituzionali, sia come persone fisiche autrici di illecito costituzionale ex art. 2043 c.c. .

**Diversi degli attuali attori e ricorrenti sono vaccinati, ma questo non impedisce loro di reagire in coscienza all'opera di devastazione del diritto in atto ad opera del governo e delle persone fisiche che operano in suo nome**, attraverso l'adozione di atti illeciti e omissioni altrettanto illecite dal punto di vista costituzionale ed eurounitario. Per converso, diversi non vaccinati tra gli attori

sono ultra-cinquantenni (cfr. i codici fiscali), e quindi destinatari dell'obbligo vaccinale da ultimo introdotto dal governo stesso, il che ne legittima l'estensione del giudizio a tale particolare profilo.

\*\*\*\*\*

2. Con Decreto-Legge in data 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali) è stato introdotto il cosiddetto “green pass rafforzato” per lo svolgimento di una serie di attività e per l'accesso a una serie di servizi, certificazione che può ottenersi esclusivamente attraverso la vaccinazione contro il Sars-CoV-2 (art. 5, c 2, lett. b), il che si è poi stabilito valere anche per le c.d. “zone bianche”.

Misure così gravi sono state adottate in totale assenza di allegazione di ragioni scientifiche, facendo ricorso a formule stereotipate e del tutto inespressive di alcunché di persuasivo (“*Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica*”), facendovi altresì difetto completo l'allegazione dei presupposti giustificativi di diritto dell'introduzione di una simile misura discriminatoria.

\*\*\*\*\*

3. Il governo intende l'urgenza nel senso di “frettolosità”, nonostante si tratti di un'urgenza che dura da ormai due anni, di modo che il decreto-legge precedente nemmeno è stato ancora presentato alle Camere che già ne arriva un altro e, così, in data 14 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri emanava il seguente comunicato: “*COVID-19, PROROGA DELLO STATO D'EMERGENZA Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (decreto-legge) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022. Per effetto del provvedimento, sono anche prorogati i poteri derivanti dallo stato di emergenza al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, così come è prorogata la struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica. Restano in vigore altresì le norme relative all'impiego del Green Pass e del **Green Pass rafforzato** e ai test antigenici rapidi gratuiti e a prezzi calmierati. Il decreto stabilisce, infine, l'estensione, sino al 31*

marzo 2022, della norma secondo cui il Green Pass rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla”. Il decreto-legge veniva poi pubblicato in G.U. in data 24 dicembre 2021 con il numero 221.

\*\*\*\*\*

4. Non basta. Con decreto-legge approvato in data 23 dicembre 2021 venivano poi introdotte ulteriori restrizioni, in assenza di alcuna verifica possibile di utilità delle precedenti, oltretutto in plateale assenza di alcun fondamento scientifico, nel loro rincorrersi, a quanto pare vano, tipico ormai delle gride spagnole, le gride manzoniane, per le quali anche solo per prendere il caffè in piedi al bar occorre essere vaccinati, mentre fino a poco fa non era necessario nemmeno il tampone, tal per cui non si comprende come più si proceda innanzi, vantando il governo continui “successi” nella campagna vaccinale e nella “lotta al virus”, e però i diritti fondamentali dei cittadini si riducano sempre di più a ogni piè sospinto, invece di riespandersi e di ritornare, sia pure per gradi, alla normalità.

\*\*\*\*\*

5. Difatti ancora con decreto-legge 29 dicembre 2021 n. 54, il governo deliberava l’approvazione di nuovi provvedimenti, *destinati a entrare in vigore il 10 gennaio 2022*. Leggiamo dal Corriere della Sera del 30 dicembre successivo:

“Dai ristoranti agli hotel, dove serve il super pass. Il [green pass rafforzato diventa obbligatorio dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza \(31 marzo\) per tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali. Negli alberghi e in tutte le strutture ricettive](#). Per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose (come i matrimoni), per le sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono sedersi al ristorante anche all’aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all’aperto. La limitazione è estesa agli sport di squadra e ai centri natatori, ai centri culturali, sociali e ricreativi. Anche per andare a sciare servirà il «super» green pass. Nella nota di Palazzo Chigi a seguito del consiglio dei ministri si parla di «impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici». Bus, metro, treni, aerei: solo vaccinati o guariti. Il governo ha deciso di rendere obbligatorio il green pass rafforzato anche per **tutti i mezzi di trasporto**, sia a lunga percorrenza, sia per il trasporto pubblico urbano, che fino ad ora era rimasto escluso. Per salire a bordo di tutti questi mezzi è già obbligatorio indossare la mascherina Ffp2. L’elenco dei nuovi obblighi, che

entreranno in vigore dal 10 gennaio, comprende: treni dell'alta velocità; treni a lunga percorrenza; treni regionali; aerei; navi; autobus; tram; metropolitane. Sarà quindi impossibile spostarsi con i mezzi pubblici nelle città senza il green pass rafforzato. A bordo dei taxi è obbligatorio sia per il conducente, sia per il passeggero indossare la mascherina, anche se l'autovettura è dotata di parete divisoria per separare passeggero e conducente. Resta vietato sedere al lato del guidatore”.

Ora, punto rilevante è che affermare che tutto ciò varrà “fino alla fine dello stato di emergenza” non ci garantisce alcunché sulla transitorietà delle misure, una volta che, come si vedrà, il governo rivendica il potere di prorogare a piacere lo stato di emergenza stesso. Né è irrilevante notare il carattere *discriminatorio per censo* di simili provvedimenti, dato che *il possidente di mezzi di trasporto privati adeguati*, in grado di sopportare cospicui costi di carburante, potrà continuare a spostarsi a piacere; per contro, *il siciliano e il sardo resteranno in ogni caso confinati nella loro isola*, sempre che non si adeguino alla vaccinazione pur contro la propria coscienza e volontà.

\*\*\*\*\*

6. In data 5 gennaio 2022, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge, che ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli ultra-cinquantenni, anche se non è ancora chiaro quale sia la sanzione prevista per i trasgressori, mentre è indicata la sanzione per i lavoratori trovati sul luogo di lavoro privi di vaccinazione, ossia una somma da 600 a 1500 euro.

Così presenta il nuovo decreto l'agenzia ADN-Kronoso: “Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge con la nuova stretta anti Covid, che prevede il Super green pass per gli over 50 sul posto di lavoro e l'obbligo vaccinale per chi ha superato la soglia dei 50 anni ed è senza lavoro. Dal testo è invece venuta meno la misura che prevedeva di esibire il passaporto vaccinale rafforzato per accedere a servizi e negozi, dopo l'alzata di scudi in Cdm della Lega. Per andare in banca, dal parrucchiere o dall'estetista o nei centri commerciali sarà comunque necessario il green pass semplice, ovvero l'obbligo - finora non previsto - di essere vaccinati, guariti o in possesso dell'esito di un tampone negativo. Il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi è terminato dopo circa due ore e mezzo. TUTTE LE MISURE - Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione, spiega Palazzo Chigi. OBBLIGO VACCINO PER OVER 50 - Il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato

a quello scolastico. QUANDO IL GREEN PASS BASE - Servizi alla persona, tra gli altri parrucchieri ed estetiste, ma anche pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali, "fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona". Con le nuove misure varate dal governo per accedere a questi servizi sarà necessario il Green pass base, dunque essere vaccinati, guariti dal Covid oppure mostrare l'esito negativo di un tampone. Un'ulteriore stretta per accelerare sulle vaccinazioni.

\*\*\*\*\*

**A) Premessa generale sulle omesse valutazioni di carattere scientifico aggiornate alla variante Omicron, quali fondamento del preteso perpetuo arbitrio auto-attribuitosi dal governo.**

Si tratta, come le altre, di “*determinazioni*” e “*norme*” radicalmente invalide, anzi, tecnicamente nulle, *anche perché la loro confezione e approvazione rappresentano ormai con chiarezza veri e propri fatti illeciti*, oltre a rappresentare prescrizioni del tutto prive di senso, che ormai *espungono puramente e semplicemente il non vaccinato dal vivere civile*, pur se in grado di allegare un **tampone negativo** -tant'è che la stampa, già prima dell'introduzione dell'obbligo vaccinale, aveva battezzato ciò “*lockdown per non vaccinati*” (Corriere della Sera, 30 dicembre 2021), per cui siamo alla *discriminazione apertamente dichiarata*, il che è del tutto privo di valenza scientifica, in un contesto in cui è di fatto azzerata la distinzione pandemica tra vaccinato e non vaccinato, di tal che l'esibizione del tampone negativo non può vedersi certo attribuire valore deteriore rispetto a un certificato di avvenuta vaccinazione, anzi, semmai, logica imporrebbe di ritenere l'esatto contrario.

In effetti, lo stesso giorno, viene diffuso un report della **UK Health Security Agency**, attraverso il quale *il governo del Regno Unito ammette che i vaccini hanno danneggiato il sistema immunitario naturale dei "vaccinati" con due dosi*. Una volta ricevuta la doppia dose di vaccino anticovid, *non si sarebbe mai più in grado di acquisire una piena immunità naturale contro le varianti di Covid*, e forse anche di qualsiasi virus.

Nel suo “rapporto di sorveglianza del vaccino COVID-19” della 42° settimana del 2021, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito ha ammesso (pagina 23) che *“i livelli di anticorpi N sembrano essere più bassi nelle persone che acquisiscono l'infezione dopo due dosi di vaccinazione”*. Prosegue spiegando che *questo calo di anticorpi è praticamente permanente*.

Posto che i vaccini non fermano l'infezione o la trasmissione del virus (infatti, il rapporto mostra altrove che gli adulti vaccinati sono ora infettati a tassi molto più alti dei non vaccinati), si sta scoprendo che il vaccino interferisce con la capacità innata del corpo, a seguito dell'infezione, di produrre anticorpi contro non solo la proteina *spike* ma anche contro altri pezzi del virus. In particolare, le persone vaccinate non sembrano produrre anticorpi contro la proteina "*nucleocapside*", cioè il "guscio" del virus, cosa che nelle persone non "vaccinate" contro il covid costituisce una parte cruciale della risposta dell'infezione.

A lungo termine, le persone che prendono il vaccino saranno molto più vulnerabili a qualsiasi mutazione nella proteina *spike* che potrebbe avere luogo, anche se tali persone sono già state infettate e guarite una o più volte. **I non vaccinati, nel frattempo, si procureranno un'immunità duratura (se non permanente) a tutti i ceppi del virus dopo esserne stati infettati naturalmente anche solo una volta.**

Inoltre, fa totalmente difetto nei decreti governativi la benché minima valutazione di quali **rigorose ragioni scientifiche** -sempre assenti nei provvedimenti in questione- **inducano a ritenere tuttora insufficiente la copertura vaccinale conseguita**, considerato che, nel momento in cui scriviamo, vale a dire 6 gennaio 2022, risultano a oggi vaccinate già **46.543.000** persone, vale a dire il **78,53%** della popolazione (considerato che sono esclusi i minori pre-adolescenti), ossia un numero superiore a quello di altri paesi, i quali non sentono alcun bisogno, al contrario del nostro, di "fare la guerra" ai non vaccinati, concentrandosi al contrario in una lotta al virus percorsa con altri mezzi, pur adottando alcuni provvedimenti ritenuti necessari, mentre **L'Italia è l'unica in Europa a costringere davvero alla vaccinazione**, con obblighi e coazioni formali e informali. Non viene reso noto, infatti, quale percentuale di vaccinati sarà mai ritenuta sufficiente dal governo per interrompere la sua azione di distruzione dell'ordinamento giuridico, allo stesso modo di come non viene mai chiarito **quali obiettivi occorra mai conseguire** perché si interrompa l'illecita prassi delle proroghe continue dello stato di emergenza, sicché il governo si riserva arbitrio su ogni possibile tavolo, il che già di per sé rappresenta illegalità e illecito costituzionale.

In questo quadro, i non vaccinati risultano invece oggetto di una vera e propria persecuzione, al fine di indurli, per qualche forma di fanatismo, a vaccinarsi a tutti i costi, attraverso lo strumento della pressione psicologica dell'illecita privazione progressiva e continua di diritti fondamentali, erosione che prosegue pur a seguito dell'introduzione di espliciti obblighi, sicché ormai dalla farsa si sta passando alla tragedia, di sicuro alla tragedia del diritto e dello stato di diritto.

\*\*\*\*\*

**DIRITTO**

## 1. Sulla legittimazione ad agire dell'Associazione "Diritto e Mercato".

La questione della legittimazione ad agire di "Diritto e Mercato" è già stata affrontata due volte da codesto ecc.mo Tribunale, proprio con riferimento a un giudizio, instaurato ex art. 700 c.p.c., con riferimento a vicende precedenti l'attuale, sempre nell'ambito della questione delle misure adottate per fare fronte al Covid-19.

In primo grado, il giudice monocratico ha riconosciuto la legittimazione della Associazione, disattendendo le eccezioni dell'Avvocatura dello Stato, con le seguenti considerazioni, che si condividono pienamente:

“A) LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE ATTIVA. La difesa erariale dubita, ex art. 81 c.p.c., della sussistenza della legittimazione processuale della Associazione “Diritto e Mercato”, poiché nella fattispecie non si verterebbe in sede di interessi legittimi quanto piuttosto diritti soggettivi. L’indirizzo giurisprudenziale indicato nella memoria della parte resistente, fondato anche sugli approdi della sent. n.6 del 20.2.2020 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, postulerebbe una legittimazione processuale degli Enti esponenziali solo per gli interessi legittimi. Ed infatti testualmente è colà indicato: *“Al contrario, la valida attivazione di un giudizio civile presuppone la deduzione di un “diritto soggettivo”, il quale non può farsi coincidere con l’interesse collettivo pocanzi descritto, definendosi il diritto soggettivo come pretesa a conseguire, in via diretta e incondizionata, un determinato bene della vita”*. La difesa erariale ritiene pertanto che: *“mentre nel processo amministrativo è predicabile una legittimazione generalizzata ad agire in giudizio degli enti esponenziali di comunità di consociati e titolari di “interessi collettivi”, sol che ricorra l’ulteriore condizione dell’interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., nel processo civile la legittimazione è circoscritta, all’infuori delle situazioni nelle quali l’ente sia titolare di un diritto soggettivo suo proprio, alle sole ipotesi tassativamente individuate dalla legge”*. Tuttavia proprio alcuni passaggi della citata sentenza n. 6 del 20.2.2020 della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sembrerebbero suggerire una possibile diversa esegesi, in senso ampliativo. Già la relativa ordinanza di rimessione della citata sentenza condivisibilmente osservava che, ragionando nei termini di ipotesi tassativamente indicate dalla legge (proprio dell’indirizzo oggi suggerito dalla difesa erariale), si rischierebbe di rimettere alla discrezionalità del legislatore ordinario la tutela in giudizio di interessi di notevole peso e valore sociale, con evidente limitazione dell’effettività della tutela garantita

dall'art. 24 Cost. Non vi è dubbio che i diritti astrattamente invocati, coinvolti nella fattispecie, riguardino proprio il settore della salute che i singoli debbono poter proteggere anche agendo in forma associata, con una modalità pienamente consona allo spirito dell'art. 2 Cost. il quale riconosce e garantisce le "formazioni sociali" come luogo in cui la personalità dei singoli va a manifestarsi. L'interesse (rectius il diritto) collettivo del quale si sta discorrendo è il primario diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost., intestato ad ogni singolo cittadino, diritto di tutti, caratterizzato dal godimento individuale da cui nessuno può essere escluso ed il cui godimento non esclude quello di tutti gli altri, anche in forma associata. **Peraltro l'assioma processo civile-diritto soggettivo, perorato dalla difesa erariale** - quale prova certa dell'impossibilità di azione collettiva nel processo civile, sommatoria dei diritti soggetti dei singoli cittadini - sembra trovare prova contraria nell'art.139 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 cd. "Codice del consumo" il quale consente alle Associazioni di agire a tutela degli interessi (anche quelli collettivi) dei consumatori e degli utenti. **Anche in questa legge la tutela della salute (art. 2 lett. a) non è altro che un diritto soggettivo del singolo che**, in proiezione collettiva, è riconosciuto tutelabile dalla Associazione quale diritto collettivo. Opinare oggi, in senso restrittivo, equivarrebbe proprio a far scegliere al legislatore le situazioni tutelabili realizzando, di fatto, proprio quello che la citata Adunanza Plenaria paventava affermando gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi collettivi di determinate comunità o categorie indipendentemente da un'espressa previsione di legge in tal senso". Peraltro anche la pronuncia della Cassazione citata (Sez. II, sent. 4 febbraio 2016, n. 2237) non sembra assolutamente escludere la legittimazione processuale degli enti esponenziali per la lesione di diritti soggettivi. In quel caso statuì: *"Si osserva, al riguardo, che la legittimazione ad agire e ad intervenire in giudizio non spetta a qualsiasi tipo di aggregazione di consumatori o utenti, ma solo alle associazioni ufficiali che risultino portatrici di determinati interessi collettivi di gruppo e che siano state inserite in un apposito elenco ministeriale dopo la verifica dei prescritti requisiti. L'azione rappresentativa per la quale è legittimato l'ente esponenziale, inoltre, presuppone la lesione di un interesse "ulteriore" per la tutela del quale si sono associati gli aderenti, e "differenziato" rispetto a quello che legittimerebbe all'azione personale questi*

*ultimi". Nella specie, come è stato evidenziato nella sentenza impugnata, non solo il Movimento (omissis) non risulta inserito in un apposito elenco abilitante, ma il suo Statuto indica finalità (quali "gli abusi di potere e il rispetto della legalità, non sempre purtroppo protetti da Stato e Magistratura") del tutto generiche, proprie della generalità indifferenziata di tutti i cittadini e non già di un "gruppo" determinato, per quanto esteso, portatore di particolari interessi ritenuti meritevoli di tutela da una specifica legge". L'odierna Associazione, ponendo il tema della salute al centro della propria azione, appare meritevole di ricoprire una propria legittimazione processuale anche nella (e per la) tutela dei diritti soggettivi dei singoli che in forma associativa assumono la veste di diritti collettivi. Ed è proprio la coerenza (e la materia) di quanto indicato nel decreto legge a far propendere per la tesi che l'Associazione sia portatrice di interessi collettivi meritevoli di tutela".*

Per contro, il Collegio, accogliendo il reclamo incidentale dell'Avvocatura, ha riformato tale passo dell'ordinanza, affermando quanto segue:

*"Merita invece accoglimento il reclamo incidentale in ordine al difetto di legittimazione ad agire in giudizio dell'associazione "Diritto e Mercato". Ed invero, per la giurisprudenza di legittimità, gli enti esponenziali portatori di interessi collettivi possono agire in sede civile se tutelano un interesse ulteriore e differenziato rispetto a quello dei singoli associati e sono iscritti in un elenco abilitante (Cass. Civ., sez. II, sentenza 4.2.2016, n. 2237). Nella fattispecie l'associazione non solo è portatrice di interessi del tutto coincidenti con quelli dei singoli associati, ma non risulta neanche iscritta ad alcun elenco abilitante, come invece lo sono, per esempio, le associazioni sindacali ex art. 28 della legge n. 300/1970, le associazioni e gli enti previsti dall'art. 5 del d.l.vo n. 215 del 9.7.2003 per le discriminazioni collettive per il fattore della nazionalità (Cass. Civ., sez. lavoro, 8.5.2017, n. 11165), ovvero le associazioni ex art. 3, legge n. 281 del 30.7.1998 per il recupero delle somme versate quale canone per il servizio delle acque reflue a causa dell'inesistenza del servizio (Cass. civ. sez. III, 23.7.2005, n. 15535)".*

\* \* \* \* \*

A rinforzo della tesi del primo giudice e a confutazione di quella del secondo, aggiungiamo quanto segue, con particolare riferimento alla tesi per la quale un ente esponenziale di interessi diffusi e collettivi, sarebbe legittimato ad agire innanzi al Giudice Amministrativo, ove si fa questione di "interessi" (diffusi e quindi "legittimi"), e non innanzi al Giudice Ordinario, ove si fa questione di "diritti soggettivi".

- a) Lo Statuto di Diritto e Mercato fa esplicito riferimento alla propria vocazione a tutelare “diritti” e non solo “interessi”;
- b) Occorre evitare di ragionare come se l’”interesse legittimo” fosse qualcosa “di meno” rispetto al diritto soggettivo, visione tralaticcia e antiquata, trattandosi, per la dottrina e per la giurisprudenza, da tempo, di qualcosa semmai “di diverso”, ma non di inferiore, essendo entrambe le figure parimenti e pienamente tutelate dagli artt. 24 e 113 della Costituzione; anzi, la storia ha conosciuto e conosce casi, nei quali è avvenuto esattamente l’inverso, ossia che l’interesse fosse più tutelato del diritto, fin dal remoto caso Laurens;
- c) In ogni caso, nella specie si ricade nell’ambito del diritto eurounitario, ove la distinzione, o non esiste, o è considerata del tutto irrilevante; viene in rilievo solamente in occasione di casi *italiani*, con riferimento ai quali la Corte di Giustizia ha ribadito che **entrambe le figure godono di pari e piena tutela** (cfr. Mennitto v. Italia, 5-10-2000, Caso n. 33804/96); e si noti che, così come nel diritto europeo non si distingue tra diritto soggettivo e interesse legittimo, allo stesso modo non si distingue di fatto tra nullità e annullabilità delle disposizioni di legge, ricondotte alla nozione generale di *voidness*, che ne consente, appunto senza drammi, l’immediata disapplicazione;
- d) Non è vero, poi, che un diritto soggettivo, a differenza di un interesse, non possa essere a sua volta “diffuso”, in quanto il diritto soggettivo, per definizione, abbia ad oggetto un bene della vita, materiale o immateriale, di cui sia possibile appropriarsi *uti singuli*, escludendo tutti gli altri dal relativo godimento (*ius excludendi alios*, secondo il modello appropriativo e proprietario). Al contrario, qui si fa questione di diritti umani, costituzionali, fondamentali, e quindi di diritti ***comuni e condivisi***, **dato che non è nemmeno concepibile che il diritto fondamentale sia goduto dall’un cittadino e non dall’altro**, ***trattandosi di bene indivisibile***, di tal che l’agire l’uno vale anche indefettibilmente per l’altro, sicché ben può dirsi trattarsi di “diritti diffusi” e condivisi (come il giudice di prime cure ha riconosciuto);
- e) Inoltre, giusta lo statuto di Diritto e Mercato, l’avv. Nicosia agisce in veste anche di ***socio***, come in epigrafe indicato, sicché non si vede come possa essere inibito all’attore ed agli altri soci di agire anche in base a tale sua veste formale, posto che Diritto e Mercato è soggetto stabile, non da oggi, ma dal 1998 (cfr. atto costitutivo): in ogni caso, essi hanno interesse a che tale qualità gli venga esplicitamente riconosciuta, come già avvenuto in altri casi nel passato.

Quanto alla tesi del giudice del reclamo, essa fa riferimento a una giurisprudenza di Cassazione, che però è antecedente all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6/2020, la quale deve ritenersi prevalere, stante l’irrelevanza ormai della distinzione, se non euristica o a fini di riparto di giurisdizione eventualmente, tra diritti soggettivi e interessi legittimi, sicché la pronuncia stessa

non può non valere anche per i “diritti soggettivi condivisi e comuni”, *rendendosi del tutto superflua l’iscrizione a questo o a quel registro*, per la fondamentale ragione, di rango costituzionale, per la quale *non è ammissibile che il governo si scelga le proprie controparti*, tanto più se e quando si tratta di diritti o interessi fondamentali di rango supremo.

D’altra parte, gli esempi portati dal collegio riguardano alcuni elenchi esistenti, ma non esistono elenchi per tutte le materie, *né tampoco elenchi di soggetti collettivi “autorizzati” a fare valere diritti fondamentali!* Quindi non esiste alcun elenco, al quale “Diritto e Mercato” possa o intenda essere iscritta per fare valere quei diritti fondamentali, comuni e condivisi a tutti i cittadini.

Quanto al fatto che l’Associazione “Diritto e Mercato” sarebbe “*portatrice di interessi del tutto coincidenti con quelli dei singoli associati*”, è agevole opporre che tale coincidenza non sussiste, per la saliente ragione che ogni singolo associato può agire a tutela esclusivamente di propri individuali diritti soggettivi, mentre l’Associazione fa valere esattamente quella comunanza e condivisione di quei diritti fondamentali da parte di tutta la cittadinanza, *sicché la sua presenza in giudizio vale a fare valere il carattere diffuso dell’interesse o del diritto e, quindi, a contrassegnare altresì come erga omnes, almeno emblematicamente e virtualmente, gli effetti di un conseguente ipotetico giudicato di accoglimento*, e quello di fare valere il carattere condiviso e diffuso del diritto o dell’interesse integra una situazione giuridica degna di protezione da parte dell’ordinamento, se non altro ai sensi dell’art. 2 Cost.

Oltretutto, ciò vale a contrassegnare icasticamente il fatto che non ci troviamo di fronte a una vicenda nella quale si contrappongano, da un lato, interessi individuali di tipo egoistico e, dall’altro lato, pretesi “interessi collettivi” o generali, dato che, va da sé, anche *la tutela di diritti fondamentali e umani rappresenta un interesse collettivo e generale*, di certo più importante di molti altri che vengono prospettati come interessi collettivi e generali in senso stretto, anzi, troppo stretto.

Poiché i diritti umani prevalgono gerarchicamente sul tentativo di violarli in nome di veri o presunti “interessi pubblici”, sarà il caso di ribadire che la tutela dei diritti umani rappresenta a sua volta un “interesse pubblico”, e prevalente nell’ordinamento lessicografico e nella gerarchia delle fonti.

Tutto quanto precede converge in favore del riconoscimento della legittimazione ad agire, nella specie, dell’Associazione “Diritto e Mercato”.

\*\*\*\*\*

**2. Sull'ammissibilità della presente azione: non si tratta di *lis ficta* e non occorrono "atti applicativi". Nullità della legge che lede diritti umani e sua immediata sindacabilità. Illecito costituzionale e risarcimento del danno.**

a) Il nostro precedente ricorso in materia analoga è stato rigettato con due differenti approcci nei due differenti gradi del giudizio cautelare. In primo grado, il giudice ha dichiarato inammissibile per atipicità della domanda, a nostro avviso incorrendo in errore, il ricorso d'urgenza, sulla base del seguente *iter* argomentativo:

*"Appare evidente che nella fattispecie non sia ontologicamente ravvisabile un diverso e distinto sotteso "giudizio" ma solo una chiara materia controversa: la asserita incostituzionalità - diretta ed indiretta - del decreto legge citato. L'assoluta coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità conduce, chiaramente, all'inammissibilità della domanda cautelare posta. Il giudizio a quo deve avere, da un lato, un petitum separato e distinto dalla questione di costituzionalità sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere; dall'altro, un suo autonomo svolgimento, nel senso di poter essere indirizzato ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui insorgere è soltanto eventuale (tra le molte in tale senso Corte costituzionale, sentenza n. 65, 30 Giugno 1964; sentenza 291, 23 Dicembre 1986; sentenza n. 263, 24 Giugno 1994; sentenza n. 127, 16 Aprile 1998; sentenza n. 17, 5 Febbraio 1999; sentenza n. 175, 23 Maggio 2003; sentenza n. 84, 3 Marzo 2006; sentenza n. 38, 13 Febbraio 2009). Questo giudice è consapevole della criticità sistematica posta dalle ricordate sentenze della Corte costituzionale in materia di legge elettorale: nel 2014, sent. n. 1, con la quale fu dichiarata l'illegittimità di alcune disposizioni previste dalla 12 Legge n. 270 del 2005; nel 2017, sent. n. 35, con cui la Consulta dichiarò la non conformità costituzionale di alcune norme di cui alla Legge n. 52 del 2015. Non è certo qui il luogo per analizzare le premesse sistematiche delle decisioni della Consulta, da taluni definite inevitabili attesa la specifica materia elettorale. Si può ragionevolmente affermare che la criticità e la ventilata similitudine delle due fattispecie è solo apparente: in questo caso, diversamente da quelli citati (materia elettorale), l'accertamento richiesto al giudice risulta totalmente ed imprescindibilmente assorbito dall'accertamento eventualmente richiesto alla Corte e, pertanto, in patente violazione dell'art.1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Parte ricorrente nella memoria depositata il 28.8.201, consapevole del dirimente tema, affermava al proposito che:*

“...nel nostro caso una res controversa è ben presente, e si tratta dei diritti costituzionali lesi dei cittadini, e quindi dei diritti dei ricorrenti, che qui vengono azionati e fatti valere senza ambiguità di sorta, sicché situazioni giuridiche soggettive sottese all’azione sono tutt’altro che assenti, anzi si tratta delle situazioni giuridiche soggettive di maggiore e più importante rilievo all’interno dell’Ordinamento”. **Parte ricorrente tuttavia sembra confondere un’astratta res controversa, che si sostanzia nell’asserita violazione dei diritti costituzionalmente protetti, con un giudizio autonomo e distinto, condizione normativa imprescindibile per adire la Corte costituzionale. Il "diritto leso dei cittadini", che qui viene azionato e fatto valere coincide esattamente con l’invocato giudizio di costituzionalità. Quale sarebbe il giudizio autonomo e distinto non è dato comprendere: a riprova si osserva che se, "in astratta ipotesi", la norma fosse dichiarata incostituzionale non vi sarebbe più materia del decidere per questo giudice. Si opera - nel ricorso ex art. 700 c.p.c. - una sorta di commistione con riguardo alla condizione di pregiudizialità che non può che comportare, in questa sede, un giudizio di inammissibilità della domanda cautelare. D) CONCLUSIONI. **La mancanza di un diverso, autonomo e distinto giudizio per il giudice a quo - sotteso alla complessiva questione di legittimità costituzionale del Decreto Legge n. 105/2021 - conduce necessariamente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. La conseguenza di quanto sopra complessivamente motivato determina, pertanto, la declaratoria di inammissibilità della domanda di accertamento proposta in via cautelare e la condanna, in solido, delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali...”****

La critica a tale iter argomentativo assume rilevanza, anche se non decisiva e assoluta, anche ai fini del presente giudizio. Infatti, non rispondeva al vero allora, così come a maggior ragione non risponde al vero oggi, che, al di là della questione di costituzionalità, non residuasse altro nel giudizio su cui giudicare, dato che non è vero affatto, concettualmente, che il “diritto leso” corrisponda *sic et simpliciter* all’eventuale declaratoria di costituzionalità, posto che, una volta intervenuta questa, vi sarebbe da “accertare” esattamente l’avvenuta lesione del diritto e, in un giudizio di merito, da pronunciare sulla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. .

Non risponde dunque al vero quanto sostenuto nell’ordinanza, ossia che a un’ipotetica declaratoria di incostituzionalità corrisponderebbe il vuoto di materia del contendere, dato che l’accertamento dell’incostituzionalità di una norma attiene alla sfera della legalità oggettiva, laddove poi competerebbe al giudice ordinario di merito di accertare **rapporti**, e quindi la titolarità di una

posizione giuridica soggettiva nei confronti dell'altra, con ogni conseguenza del caso in ordine al riconoscimento e all'accertamento di diritti, il che, ripetesi, *assegnava ai ricorrenti, così come assegna oggi agli odierni attori, un diritto a conseguire un risarcimento del danno*, posto che anche nel presente caso *si lamentano precisi danni subiti e subendi* (ad esempio in materia di *green pass*): il che non attiene alla sfera della legalità oggettiva di competenza della Corte Costituzionale, ma alla sfera della definizione di un rapporto intersoggettivo, che è quanto viene chiesto di effettuare al giudice ordinario.

A ciò va aggiunto che, in quella sede, si chiedeva in via principale, non solo e non tanto l'elevazione della questione di costituzionalità, quanto anzitutto la *disapplicazione* di determinate norme per violazione del diritto eurounitario, in quanto appunto le norme sul *green pass* ledevano *immediatamente* diritti, sicché la disapplicazione richiesta -sulla quale il giudice è incorso in omessa pronuncia- *comportava ancora una volta l'accertamento di quei diritti e la loro tutela in sede cautelare*, disponendo l'interruzione della lesione e inibendo la reiterazione di questa.

E invero, il fatto che in quel caso, e ancor più nel nostro, si faccia questione di un giudizio *relazionale*, e non meramente "legalitario", è dimostrato anche solo, evidentemente, dal fatto che si sia da parte nostra chiesto e si chieda un *giudizio sul periculum in mora*, giacché è ovvio che il *periculum* *attenga al rapporto intersoggettivo*, essendo altro dal giudizio sul *fumus*: un rapporto che vedeva i ricorrenti e vede gli odierni attori oggi destinatari di un *pregiudizio* – e la Corte Costituzionale non si occuperebbe mai di tale particolare profilo, con ciò smentendo ulteriormente l'affermazione che il giudizio *de quo* si esaurirebbe in un giudizio di costituzionalità-, ad esempio in conseguenza dei danni che subiscono e subirebbero dal loro non dotarsi di *green pass* o di *super green pass*, danni che assumono rilevanza, ove poi accertati illeciti ex art. 2043 c.c., anche per violazione del diritto eurounitario in danno di terzi da parte dello Stato membro.

Ma c'è di più.

In quel caso, e ancora di più oggi nel nostro -essendosi nel frattempo aggravate viepiù le misure restrittive adottate, in assenza di alcuna allegazione di ragioni scientifiche, il che comporta, per costante giurisprudenza costituzionale, invalidità per eccesso di potere legislativo- si trattava e *si tratta di lesione, tecnicamente, di diritti umani*, e a fronte della lesione di diritti umani -che qui rappresentano, come allora, la situazione giuridica dedotta in giudizio con richiesta della relativa salvaguardia- il velo formale legislativo, tanto più se in forma di decretazione d'urgenza, *non ha la benché minima rilevanza*, sicché nemmeno v'è necessità di elevare questione di costituzionalità, trovandoci noi di fronte a norme puramente e semplicemente nulle, destinate a essere ignorate e disapplicate, in quanto frutto di *abuso legislativo* (del resto, non ci sarebbe

bisogno di sollevare una questione di costituzionalità, per puramente e semplicemente disapplicare e ignorare una norma che legalizzasse esplicitamente la tortura). Diversamente occorrerebbe ritenere che il diritto umano possa essere leso con leggerezza *medio tempore*, rivelando con ciò che *l'ordinamento interno non prevede alcun "ricorso effettivo" a tutela dei diritti umani ai sensi dell'art. 13 CEDU.*

Occorre infatti considerare che, *in sede CEDU, il velo o lo schermo del carattere formalmente legislativo dell'atto è privo totalmente di rilevanza giuridica, allorché appunto si tratta di salvaguardare diritti umani, e allora è chiaro che, ai sensi dell'art. 13 citato, ciò deve indefettibilmente avvenire anche nell'ordinamento interno.*

Infatti, l'art. 13 CEDU così dispone: *"Diritto a un ricorso effettivo. Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali"*, e non si distingue tra "funzioni ufficiali", tal per cui la decretazione d'urgenza o la legge sarebbero esenti da un siffatto sindacato *diretto*, giacché, a quel punto, *l'attività di normazione non è altro che un fatto illecito*, dal punto di vista del diritto interno, ex art. 2043 c.c..

E invero, per la giurisprudenza CEDU, *"It is open to a person to contend that a law violates his or her rights, in the absence of an individual measure of implementation, if he or she is required either to modify his or her conduct or risks being prosecuted or if he or she is a member of a class of people who risk being directly affected by the legislation"* (Tănase v. Moldova [GC]; Michaud v. France; Sejdić and Finčić v. Bosnia and Herzegovina [GC]): vale a dire che una norma di legge è immediatamente impugnabile ogni qualvolta determini *una lesione immediata sui diritti, o anche solo costringa a modificare i comportamenti dei cittadini a pena di una qualche forma di sanzione*, il che è quanto certamente avviene nel nostro caso, dato che la normazione in oggetto, anche nella sua qualità di pretesa legge-provvedimento, impatta immediatamente sulle condotte delle persone, imponendo loro immediati significativi mutamenti in tutte le attività minimali della vita quotidiana. E si noti che il caso Bosnia and Herzegovina riguarda nientedimeno che *una norma costituzionale*, la quale pure quindi, quando si tratta di diritti umani, può costituire oggetto di sindacato diretto e immediato.

Il giudice del passato nostro reclamo ha seguito invece un percorso argomentativo leggermente diverso, anche nei confronti del quale si attagliano però in pieno le considerazioni appena svolte, anzi, a maggior ragione, dato che *il giudice del reclamo ha ammesso trattarsi di imposizione diretta di obblighi:*

*“Nella fattispecie, quindi, non si è in presenza di un’azione di risarcimento nei confronti dello Stato per contrasto con la normativa comunitaria o per “illecito costituzionale”, ma di un’azione tesa a contrastare l’obbligo imposto a determinati soggetti da un provvedimento avente forza di legge”.*

Senonché si trattava di giudizio cautelare, quindi quelle tutele non potevano essere richieste, ma erano appunto rinviate a un giudizio di merito, al che provvediamo in questa sede. E comunque viene come si è detto riconosciuto che ci trovavamo, come ci troviamo ora, di fronte a **imposizione di obblighi**, sicché veruna *lis ficta* è stata proposta, ma esattamente lite effettiva su questioni relazionali e di rapporto giuridico su obblighi imposti e diritti pretesi.

D’altra parte, se si allude alla responsabilità “per contrasto con la normativa comunitaria”, ciò significa che si poneva comunque una questione di disapplicazione o di interpretazione pregiudiziale da parte della Corte di Giustizia, perché, ovviamente anche in sede cautelare, **il giudice è comunque tenuto alla disapplicazione** (o alla rimessione alla CGUE), dato che lo è qualsiasi funzionario in una qualsiasi occasione (e lo è anche il privato esercente la pubblica funzione, ad esempio la pubblica funzione “controllo green pass”, effettuata dal ristoratore): **il che rileva anche COME DOMANDA nel presente giudizio, fase cautelare compresa.**

La disapplicazione dell’atto normativo in contrasto con il diritto eurounitario è un vero e proprio **obbligo giuridico per il giudice**; e invero, **“è stato escluso che il giudice nazionale -cui spetta assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell’Unione e garantirne la piena efficacia- debba dover chiedere o attendere l’effettiva rimozione, a opera degli organi nazionali all’uopo competenti (nell’ordinamento italiano la Corte costituzionale), delle eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme dell’Unione”** (così Gianluca Grasso, *La disapplicazione della norma interna contrastante con le sentenze della Corte di giustizia dell’UE*, in *Corso di perfezionamento in “Il contenzioso dinanzi le corti europee”*, Seminario del 20 maggio 2016; *ex multis*, Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, punto 24; 4 giugno 1992, cause riunite C- 13/91 e C- 113/91, Debus, punto 32; 18 luglio 2007, C- 119/05, Lucchini, punto 61; 27 ottobre 2009, C- 115/08, ČEZ, punto 138; 19 novembre 2009, C-314/08, Filipiak, punto 81; 22 giugno 2010, C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, punto 43; 26 febbraio 2013, C-617/10, Åkerberg Fransson, punto 45).

Anche nel caso presente, dunque, codesto ecc. Tribunale è tenuto a procedere in tal senso **fin dalla fase cautelare**, che non costituisce certo eccezione al primato del diritto eurounitario, così come prescritto dall’art. 3, n. 4, del TUE (sulle ragioni del contrasto torneremo più avanti, ma quel che è certo è che, in ogni caso, a differenza di quanto è avvenuto nella precedente vicenda, **è escluso**

che il giudice possa ignorare come se niente fosse la nostra DOMANDA di violazione del diritto euorunitario), sicché erra il giudice del reclamo quando pretende l'instaurazione di un giudizio di merito, al che peraltro ora provvediamo a ogni buon fine, concentrandosi ancora una volta sulla questione di costituzionalità, che nel nostro caso è invece del tutto residuale.

Dopo di che, il giudice del nostro passato reclamo, dopo avere preso in esame i caratteri delle leggi-provvedimento, afferma che tale, a nostro avviso non indispensabile,

*“giudizio di merito dovrà avere ad oggetto l'impugnazione dell'atto amministrativo che abbia dato concreta attuazione alle disposizioni della legge-provvedimento (interesse a impugnare ravvisabile anche qualora l'atto impugnato sia meramente applicativo della legge); in tale giudizio potrà essere sollevata l'illegittimità costituzionale della norma per violazione dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, ovvero il suo eventuale contrasto con il diritto comunitario. Tale soluzione, peraltro, è stata adottata anche dal Consiglio di Stato con una recente pronuncia, con la quale è stata esclusa l'ammissibilità di una diretta impugnazione della legge avanti al giudice amministrativo (v. Cons. Stato Sez. 4<sup>a</sup> sentenza 22 marzo 2021 n.2409 e Cons. Stato Sez. 6<sup>a</sup> 8 ottobre 2008 n.4933 “in ipotesi di leggi provvedimento l'unica possibilità di tutela per i cittadini è quella di impugnare gli atti applicativi delle stesse, anche se di contenuto vincolato rispetto alla legge, deducendo l'incostituzionalità della stessa”). In assenza di un atto applicativo, quindi, il ricorso che abbia a oggetto immediato la legge-provvedimento deve essere considerato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. Applicando i predetti principi al caso in esame, il ricorso cautelare proposto correttamente è stato dichiarato inammissibile dall'ordinanza reclamata, con assorbimento di ogni altra questione, non essendo stato indirizzato avverso provvedimenti emessi o in via di emanazione dalla ASL o dal datore di lavoro, o comunque in applicazione o in esecuzione concreta dell'obbligo imposto dal D.L.105/2021”.*

Si tratta di un ordine di idee che non può essere in alcun modo condiviso, anche solo per il fatto che “amministrativizza” indebitamente una questione di diritti soggettivi, anzi, una questione di diritti umani, come se questi fossero in alcun modo suscettibili di essere compressi da chicchessia in qualsiasi sede, legislativa compresa, come si è già sottolineato, dato che si tratterebbe comunque di legislazione abusiva e illecita (non solo “incostituzionale”, quindi) e tuttavia bisognerebbe attenderne le sanzioni applicative per lamentarne, di quei diritti, già lesi, la già avvenuta *medio tempore* violazione.

La tesi, secondo la quale l'atto lesivo di rango legislativo non sarebbe immediatamente sindacabile nel suo ledere direttamente diritti, dovendosi attendere gli atti suoi applicativi, risulta, oltre che un'indebita trasposizione dei principi del processo amministrativo al processo civile, assurda nella pratica, dato che, immaginando che la norma lesiva vieti la condotta x, e il cittadino quindi, per conseguenza, non compia l'atto x, egli è stato indotto a rinunciare all'azione immediatamente dall'atto di rango normativo, non da un inesistente atto applicativo, dato che tutta la sua giornata di vita diventa un "atto applicativo" dell'atto normativo -tamponarsi, e allora l'applicatore è il farmacista; essere estromesso da un ristorante, e allora l'applicatore è il ristoratore, e così via-, salvo che si tratta di atti informali, non emergenti, come pretende il giudice del reclamo, in atti dell'autorità sanitaria o similari, dato che se io mi attengo all'atto normativo pur lesivo, rispettandolo essendo io un "buon cittadino", tuttavia convinto in cuor mio di star subendo una lesione a un mio diritto umano o fondamentale, non per questo si può sostenere che io abbia prestato acquiescenza, anche perché *il diritto umano e fondamentale è irrinunciabile, inalienabile e imprescrittibile*: semplicemente non sto ricorrendo ad alcuna forma di trasgressione, e nemmeno di "disobbedienza civile", ma è assurdo che un giudice possa dirmi che io per tutelare un mio diritto umano e fondamentale debba necessariamente trasgredire la legge, o praticare la "disobbedienza civile", per poi attendere l'atto repressivo e reagire in via giudiziaria nei confronti di questo, in quanto sanzione della mia trasgressione -alla quale, ripetesi, non sono certo tenuto- o alla mia disobbedienza civile -alla quale pure non sono tenuto-. In altri termini, l'atto applicativo, invocato dal giudice del reclamo, potrebbe anche non arrivare mai, e allora io sarei deprivato per sempre di una tutela nei confronti della lesione dei miei diritti umani e fondamentali, in violazione della loro irrinunciabilità, inalienabilità e imprescrittibilità.

\*\*\*\*\*

b) Siffatti principi trovano oggi (quantomeno) conforto giurisprudenziale nell'ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite 12 ottobre 2021 n. 36373, la quale, pronunciandosi su regolamento di giurisdizione, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario, che ha così statuito con riferimento a

“un procedimento sommario di cognizione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, per sentir dichiarare lesi i propri diritti di eguaglianza, non discriminazione e pari contribuzione a parità di reddito, come conseguenza dell'emanata legge 17 dicembre 2019, n.160, (legge di bilancio per il 2020), art. 1, comma 692” con riferimento a una questione di carattere tributario,

“(s)tante l’illegittimità della limitazione istituita col regime fiscale richiamato, per contrasto col Trattato UE, con la Carta fondamentale dei diritti UE, con gli artt. 2, 3, 53 cost., con le previsioni della Carta delle nazioni unite, col protocollo 12 . della CEDU e con le norme del Patto internazionale dei diritti civili e politici di New York, i ricorrenti hanno chiesto al tribunale di condannare le amministrazioni convenute al risarcimento dei danni, affermando che “la predisposizione” o “la mancata rimozione con decreto-legge della disposizione de qua ed il mancato adoperarsi ( .. ) anche da parte dell’Agenzia delle Entrate prima e dopo l’approvazione della L. di bilancio 2020 costituiscono fatti illeciti ex art. 2043 cod. civ. o comunque integrano l’inadempimento “di obblighi stabiliti dall’ordinamento comunitario, costituzionale ed internazionale”. L’Avvocatura dello Stato ha chiesto che, in sede di regolamento di giurisdizione, fosse dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione di fronte a simili domande, ma la Cassazione a Sezioni Unite ha respinto tale prospettazione, con le seguenti argomentazioni: ”I ricorsi pongono alle Sezioni unite una questione di giurisdizione su domande tese a far accertare il diritto al risarcimento del danno per illegittimo discriminatorio esercizio della potestà legislativa afferente al trattamento fiscale di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-ter, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 1, comma 692, lett. d) della I. n. 160 del 2019, o comunque per l’omessa modifica di tale trattamento. Il trattamento sarebbe invero in contrasto con principi eurounionali e lesivo di un diritto fondamentale tutelato costituzionalmente, qual è quello di eguaglianza e non discriminazione in materia tributaria. Secondo la prospettazione degli attori, sia nella predisposizione della detta norma, sia e ancor più nella non attivazione per il “mancato ritiro o stralcio” della medesima, sarebbe da rinvenire a carico dei convenuti il fatto illecito determinativo del danno risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., per lesione del diritto fondamentale richiamato. Così inteso l’oggetto della domanda..., è da affermare che la causa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il bene della vita unicamente dedotto in giudizio attiene al danno derivato dalla “predisposizione” e “presentazione” del d.d.l. di bilancio poi approvato, il cui contenuto si dice illegittimo, e dal “mancato adoperarsi”

delle autorità convenute per la successiva rimozione o modifica... **Rispetto alla pretesa risarcitoria**, che costituisce (come detto) il vero e unico oggetto del giudizio instaurato dai ricorrenti dinanzi al tribunale di Messina, **non è fondatamente richiamabile il concetto di difetto assoluto di giurisdizione**, giacché codesto propriamente attiene all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice.

**Laddove la postulazione riguardi invece i fondamenti di una pretesa risarcitoria, la lite per definizione sovviene alla materia dei diritti soggettivi, e a fronte di affermati diritti fondamentali, costituzionalmente protetti, non può escludersi il diritto di azione, anche se la lesione sia prospettata come dipendente dall'esercizio asseritamente illegittimo di una potestà pubblica** o dalla **predisposizione, presentazione, o mancata modifica di un atto legislativo**. **Né la domanda**, che gli attori hanno avanzato dinanzi al tribunale di Messina, **è suscettibile di esser considerata come astrattamente e assolutamente improponibile per ragione di materia o di regolamentazione normativa**. L'improponibilità assoluta è stata in effetti correlata, in alcuni arresti di questa Corte, al caso della domanda concernente un diritto non configurato neppure in astratto a livello normativo, con conseguente integrazione di un ulteriore caso di difetto assoluto di giurisdizione sindacabile in sede di regolamento preventivo (v. Cass. Sez. U n. 6690-20 in tema di proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie). Tale ipotesi è tuttavia configurabile in rapporto alla materia, quando cioè la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concreto, da alcun giudice, sicché quest'ultimo è appunto tenuto ad "arretrare" rispetto a una materia che non può formare oggetto di cognizione giurisdizionale (arg. da C. cost. n. 6 del 2018; cfr. pure Cass. Sez. U n. 8311-19). Anche considerandosi una sì rilevante estensione del concetto di improponibilità assoluta, perché concernente una materia determinativa di arretramento giurisdizionale, è decisivo constatare che esula da esso **la fattispecie in esame, in cui si discute dell'azione risarcitoria**

comune, avente base nell'art. 2043 cod. civ. in sé considerato. I fondamenti di tale azione presuppongono sempre una valutazione in concreto, che solo il giudice dei diritti è legittimato a svolgere.

In vero l'azione non può dirsi esclusa neppure evocando la natura politica dell'atto legislativo, essendo nella specie rivolta agli asseriti promotori dell'atto (la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e l'Agenzia delle entrate). Gli attori hanno assunto che la norma della legge di bilancio sopra citata sia difatti lesiva per la disciplina che ne è derivata.

E non hanno messo minimamente in discussione l'ovvia attribuzione dell'atto all'esercizio della sola afferente potestà. Né hanno inteso affermare che il giudice, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica, abbia direttamente a sindacare la maniera con cui la potestà è stata svolta. Hanno invece postulato che la citata norma della legge di bilancio per il 2020, ove non disapplicata, debba essere ritenuta illegittima costituzionalmente perché discriminatoria o perché in contrasto col diritto comunitario. E in questa prospettiva hanno assunto di aver diritto al risarcimento del danno da illecito civile nei confronti delle autorità che di quella legge di bilancio hanno curato la presentazione e concorso all'approvazione. A fronte di una domanda del genere il giudice non è chiamato a invadere la funzione sovrana (tipico caso di difetto assoluto di giurisdizione: v. per esempio Cas. Sez. n. 16751-06 per il cd. "signoraggio" monetario; Cass. Sez. Un. 4190-16, per il caso dell'impugnazione degli atti di costituzione di commissioni legislative di assemblee regionali; Cass. Sez. U n. 8157-02, per la conduzione di ostilità belliche), ma a stabilire se la evocata fattispecie integri o meno l'illecito civile denunciato. Ne deriva che l'azione postula la giurisdizione del giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti fondamentali, non interferendo con potestà altrimenti riservate”.

Fin qui la Cassazione a Sezioni Unite; nel nostro caso tali principi valgono *a fortiori*, dato che, come si è già sottolineato, nella specie si tratta di lesione di diritti, non solo “fondamentali”, ma specificamente “umani”, sicché vale il precetto di cui all’art. 13 CEDU, per il quale la forma dell’atto, quale che sia, non rappresenta velo e schermo impeditivo alla nullificazione della legge lesiva dei diritti umani, stante la vigenza assoluta del principio del “ricorso effettivo”.

Sicché, in conformità con tale pronuncia delle Sezioni Unite, chiediamo che sia sindacata

l'attività di normazione e circostante la normazione in quanto attività materiale e fatto illecito ex art. 2043, produttivo di danno ingiusto e risarcibile nei confronti degli attori e ricorrenti; e del resto la stessa pronuncia sul nostro precedente reclamo aveva ammesso la configurabilità dell'ipotesi dell'”***illecito costituzionale***”, come fatto illecito, che avremmo fatto bene, secondo la pronuncia stessa, a dedurre, al che ora provvediamo, tanto più che nella specie ci troviamo innanzi altresì a un caso di responsabilità per violazione del diritto eurounitario<sup>1</sup>.

\*\*\*\*\*

### **3. Persecuzione del gruppo sociale “non vaccinati” (art. 7, par. 2, lett. g, dello Statuto della Corte Penale Internazionale). Discriminazione, art. 14 CEDU. Violazione art. 13 Cost. e dell'art. 1 del Codice Civile.**

Nella specie vi è ancora di più, dato che tale “normazione-fatto illecito” rappresenta un illecito ancor più grave della già grave lesione *ex lege* del diritto umano, dato che tale lesione si colloca in un contesto politico, sociale (con particolare riferimento al comportamento dei mass-media pubblici e “privati”) e giuridico più ampio, del quale poi i testi pretesamente normativi costituiscono plastica espressione, rappresentando tutto l'insieme una vera e propria ***persecuzione di gruppo in senso tecnico*** ex art. 7, par. 2, lett. g, dello Statuto della Corte Penale Internazionale, integrando quindi addirittura una vera e propria fattispecie di “***crimine contro l'umanità***”:

- “***per ‘persecuzione’ si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività***”.

Si tratta in ogni caso di una patente ***discriminazione ai sensi dell'art. 14 della CEDU***, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo:

**“Divieto di discriminazione.** *Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le*

---

<sup>1</sup> “...un impulso al riconoscimento della risarcibilità del danno da illecito costituzionale del legislatore proviene ancora una volta dai giudici di Lussemburgo, perché è vero che la Corte di Giustizia si pronuncia sulle violazioni del diritto europeo, ma ***è altrettanto vero che, una volta introdotto il principio della responsabilità per comportamento commissivo od omissivo del legislatore, nulla impedirebbe un eventuale diffondersi della sua portata, fino cioè “... a coinvolgere tutti gli illeciti commessi dal legislatore”*** (cfr. Francesco Soluri, *Qualche spunto di “ragionevole” riflessione in tema di responsabilità del legislatore: the King can do non wrong?*, in *Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comparato, europeo*, 20 ottobre 2021, 207).

*opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".*

Che poi è tutto da vedere che si tratti di una ridotta "minoranza", dato che i vaccinati *obtorto collo*, tali solo per non subire danni sociali ed economici, sono probabilmente la più parte; e si tratta comunque di una "minoranza" destinata a crescere, man mano che aumenta il numero delle dosi necessarie a tenere aggiornata la propria (non)immunità, e sempre di più verosimilmente saranno le persone che decideranno di non stare "al passo" in quanto sfinite, dopo che per un anno avevano loro comunicato, prima che sarebbe bastata una dose, poi due, ora tre, ma già si parla della quarta, anzi, di richiami continuativi, ogni qualvolta tessera del pane da rinnovare per riconseguire i propri "diritti" e la propria "libertà", che vengono, al di là di ogni principio minimale di diritto (per cui mancano ormai le parole), subordinati al periodico "tagliando" .

Da quando i vaccini sul covid sono stati immessi sul mercato, si è infatti assistito, da parte delle istituzioni dello Stato, a un lavoro quotidiano ai fianchi nei confronti dei non vaccinati, per usare il gergo pugilistico, una rozza applicazione del principio del "nudge", che dovrebbe essere la "spinta gentile" (cfr. Richard H. Thaler – Cass R. Sunstein, *Nudge - La spinta gentile, La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità*, Milano, Feltrinelli, 2014), ossia non costringitiva, ma di mera incentivazione, e che invece qui assume le vesti di una sorta di inopinato "bullismo di Stato", di vero e proprio *stalking* quotidiano, attraverso i media, nei confronti dei cittadini che hanno legittimamente scelto di non vaccinarsi, con l'accompagnamento di un ricorso crescente allo strumento normativo per esercitare un'indebita e illegittima pressione materiale e psicologica sui cittadini affinché si vaccinassero contro la loro volontà, *in chiara violazione del principio del consenso libero e informato, che appunto non deve essere solo "informato", ma anzitutto "libero", ossia esente da alcuna forma di pressione psicologica o di coazione, sia pure indiretta e surrettizia, di carattere normativo.*

L'attuale "induzione coattiva", con ricatto, al vaccino, però in assenza, salvo per alcune categorie, di obbligo di vaccino -sicché non abbiamo un vaccino-obbligo, però abbiamo un vaccino-onere, onere da adempiere per potere esercitare, si badi, non chissà quale prerogativa, ma diritti umani elementari e minimali della vita quotidiana, dall'andare a prendere il caffè al bar all'andare a... lavorare, essendone retribuito, o banalmente spostarsi da Milano a Roma-, finisce poi con il manifestarsi attraverso una serie di provvedimenti platealmente discriminatori, e quindi totalmente illegittimi e nulli sotto il profilo della tutela dei diritti umani. Come si diceva, siamo nell'ambito della vera e propria persecuzione di un gruppo in considerazione della sua identità sociale -il non

essere vaccinato, o il non volersi, per qualsiasi ragione, vaccinare, in un contesto normativo in cui vaccinarsi è scelta libera- gruppo che viene privato di diritti umani e fondamentali, e si badi che tale privazione riguarda soprattutto quello specifico “gruppo”, **esistendo ormai due ordinamenti giuridici paralleli distinti e differenziati, uno configurante i diritti dei vaccinati, l'altro configurante i diritti, che sono molti di meno, dei non vaccinati**, addirittura colpendo il diritto al lavoro e alla retribuzione, senza alcuna plausibile ragione scientifica, dato che tale pressione è finalizzata esclusivamente a indurre a praticare il vaccino, senza alcuna esigenza effettiva particolare di salute pubblica, come viene ufficialmente riconosciuto da esponenti del governo e dalla stampa, dato che **il non vaccinato non è certo solo per tale motivo infetto**, tanto più se può esibire tampone negativo, mentre il vaccinato dotato di green pass potrebbe essere infetto e infettare, e tuttavia viene indotto a non praticare il tampone, salvo recenti o imminenti resipiscenze, dato che il suo green pass ha durata ininterrotta per un certo numero di mesi.

In tal modo, il passare dal gruppo sociale svantaggiato -i “non vaccinati”- al gruppo sociale, non “avvantaggiato”, ma che semplicemente può esercitare quei diritti minimali -i “vaccinati”- comporta l’aver subito una grave lesione e intrusione nella propria sfera intima, di tal che gli stessi “vaccinati” finiscono con il risultare degli oppressi, almeno per una certa percentuale, in quanto vaccinati non per convinzione, ma *ob torto collo*, e quindi lesi in un proprio diritto fondamentale primario per riacquisire diritti umani sottratti e poi così riassegnati, per il solo fatto di avere accettato un ricatto, per convenienza, o per necessità di vita.

Siamo quindi a vera e propria persecuzione di un gruppo sociale, anche data l’insussistenza di ragioni scientifiche a fondamento del differente trattamento, sicché la lesione del principio di eguaglianza non ha fondamento nella necessità di trattare in modo diverso situazioni diverse, anche considerato che la situazione “diversa” è data dall’esercizio di un diritto, quello di non vaccinarsi; anzi, ormai, ***il principio di eguaglianza di fronte alla legge e di non discriminazione trova fondamento addirittura a un livello gerarchicamente superiore*** rispetto all’art. 3 Cost. (artt. 20 e 21 della *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea* 2000/C364/01), con l’ulteriore conseguenza che il principio di eguaglianza e di non discriminazione ***prevale*** sugli artt. 16 e 32, ritualmente e poco perspicuamente invocati dal governo, ma soprattutto con la conseguenza che ***le norme in contrasto con i principi di eguaglianza e di non discriminazione debbono essere immediatamente disapplicate da codesto ecc.mo Tribunale***, stante il primato del diritto comunitario europeo su quello interno, ***senza nemmeno bisogno di elevare la questione di costituzionalità***, meccanismo che ormai diviene recessivo e residuale nella nostra materia, in cui l’istituto della disapplicazione diviene pervasivo per le varie ragioni indicate.

Siamo quindi di fronte a una persecuzione quotidianamente rinforzata dal linciaggio della stampa

e delle dichiarazioni degli uomini di governo nei confronti del gruppo sociale discriminato, tanto più che non si tratta di misure precauzionali, di quarantena nei confronti degli infetti, ma di una vera e propria persecuzione nei confronti di una categoria che, in sé, non v'è nessuna ragione di considerare infetta o pericolosa, ossia quella dei semplici non vaccinati, senza alcuna considerazione per lo stile di vita che possano condurre, le precauzioni che possano impiegare, i tamponi di controllo che possano effettuare, tutti in massa indotti a un vaccino, che non è “obbligatorio” e però viene surrettiziamente imposto, senza alcuna considerazione, poi, delle necessità di precauzione legate alla salute individuale, dato che chi richiede l'esenzione viene subito investito dallo stigma morale dello stesso apparato sanitario.

Il tutto in un clima politico, sociale e giuridico più generale, in cui tali provvedimenti si sono venuti a inserire, clima molto pericoloso, da parte delle forze di governo e istituzionali, le quali hanno instaurato, attraverso dichiarazioni pubbliche degli esponenti più importanti, un ambiente di aperto odio e discriminazione nei confronti dei cittadini che hanno effettuato la legittima scelta di non vaccinarsi; e tutte queste condotte da parte di esponenti del governo e delle istituzioni vanno indicati come fatti illeciti ex art 2043 c.c., lesivi della dignità e dell'onore di cittadini, i quali, **non essendo obbligatorio vaccinarsi, non vaccinandosi non stanno facendo altro che esercitare un proprio diritto sancito dalla legge**; e tuttavia non passa giorno senza che la classe di governo e i mass-media a esso vicini non insultino i cittadini non vaccinati, additandoli al pubblico ludibrio con la discriminatoria denominazione di “No Vax”, quando si tratta semplicemente di persone che esercitano una scelta in coscienza sulla base, semmai, di una valutazione in ossequio con il principio di precauzione, stante il carattere oltremodo controverso di questi vaccini -e se infatti non vengono resi incondizionatamente obbligatori, una qualche ragione giuridica a fondamento pur vi sarà.

La stessa normativa adottata è improntata a questo principio di discriminazione e, via via, sempre di più di vera e propria persecuzione, dando vita il governo nei fatti, attraverso i suoi provvedimenti, a due ordinamenti giuridici paralleli, come si diceva, uno per vaccinati, uno per non vaccinati, con privazione a questi ultimi di vari diritti umani, diritti fondamentali, diritti costituzionali, giungendo addirittura a **limitare la loro capacità giuridica e di agire, ad esempio vietando la stipulazione di determinati contratti, o sospendendo i contratti in essere** come i **contratti di lavoro**. Ora, **limitare la capacità giuridica è tra le più gravi violazioni della dignità umana che si possano concepire, dato che essa fu limitata solo ai tempi del fascismo per ragioni di razza**, com'è noto (testo previgente art. 1 c.c.). E la libertà personale viene lesa, non solo in quanto viene vietato l'accesso a servizi minimali (ad esempio il trasporto pubblico), ma perché il fine di ciò è indurre a un'invasione di autorità (dissimulata) sul corpo, ossia indurre a una

vaccinazione contro voglia, *il che comporta addirittura lesione dell'habeas corpus*, quindi anche della libertà personale nell'accezione più ristretta (ossia come prospettata dall'Avvocatura dello Stato nel nostro precedente ricorso d'urgenza).

Oppure venendosi a vietare le manifestazioni pubbliche del pensiero, come è avvenuto con la direttiva della ministra degli interni Lamorgese, con riferimento ai soli cosiddetti “No Vax”, come se i cittadini italiani potessero essere discriminati in titolari del diritto di manifestazione e privati del diritto di manifestazione in nome del loro essere “No Vax” o “Sì Vax”, distinzione che certo non consente disparità di trattamento da tale punto di vista. In generale, continuando il governo a scegliere di non rendere il vaccino obbligatorio, non si capisce perché non si limiti a rispettare il diritto dei non vaccinati a non vaccinarsi, caso mai promuovendo campagne di informazione, e invece li assoggetti a un continuo vero e proprio *stalking* e *mobbing*, anche con l'ausilio della stampa e delle televisioni controllate (la neo-direttrice del TG1 della RAI, ossia il telegiornale più importante d'Italia, la cui direzione è di nomina politica, ha dichiarato alla “Repubblica” in data 4 dicembre 2021 che non avrebbe mai dato voce ai “No Vax”, il che significa semplicemente che non avrebbe mai dato voce ai non allineati al governo).

La condizione del non vaccinato viene quindi assoggetta a una serie di elementi persecutori, tali per cui la libertà di non vaccinarsi resta in astratto, ma poi occorre vaccinarsi in concreto se si vuole svolgere una vita appena umana, pur quando non si è per nulla infetti e dotati di tampone negativo, creando un privilegio a favore dei vaccinati che è del tutto ingiustificato sul piano scientifico, dato che il non vaccinato con tampone negativo ha meno possibilità di infettare gli altri di un vaccinato privo di tampone, dato che, come è unanimemente riconosciuto dalla comunità scientifica, gli attuali vaccini non hanno davvero efficacia immunizzante.

Quindi quello *stalking* e quel *mobbing*, oltre a essere in sé inaccettabili in quanto lesivi della dignità umana, non sono nemmeno in grado di accampare un qualche fondamento scientifico. Addirittura la stampa non ha timore di scrivere titoli del tipo “Adottate misure contro i No Vax”, legittimando presso l'opinione pubblica la lettura per la quale sarebbe cosa “normale” che siano approvate normative differenziate per “gruppo sociale”, con restrizioni indirizzate esclusivamente nei confronti di uno di essi.

Per cui ci troviamo di fronte a un'alimentata e scientificamente infondata “presunzione di pericolosità” per il non vaccinato, trattato da “untore” manzoniano, in assenza di alcuna plausibile ragione scientifica a sostegno di un tale giudizio, presunzione di pericolosità estesa a una classe intera di persone, i non vaccinati.

Mano mano che cresce la tutela vaccinale e diminuiscono i decessi e i ricoveri in terapia intensiva, aumentano le misure restrittive per i sempre meno non vaccinati, il che è del tutto antiscientifico, sicché si rivela che vero scopo delle misure non è la tutela della salute pubblica, ma gettare uno stigma sul non vaccinato, nonostante si continui ad affermare libera la scelta di vaccinarsi o non vaccinarsi, sicché lo scopo è puramente discriminatorio a tutela di interessi che non sono di salute pubblica, ma di puro perseguimento di un appiattimento nelle scelte, violando, attraverso una continua pressione psicologica determinata dalle scelte normative e dal loro affidamento a un sistema di propaganda attraverso i mass-media, che trasforma quella pressione psicologica non in una consueta pressione normativa, ma in una vera e propria *tortura* psicologica, “bullismo di Stato” appunto, che si esprime in forme anzitutto verbali, prima ancora di materializzarsi in norme di legge: in data 5 settembre 2021, leggiamo da Tempo.it:

*“Ha scelto l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Pavia, domenica 5 settembre, il presidente Sergio Mattarella per lanciare un duro monito sui vaccini. ‘Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione perché quell’invocazione’ equivale a ‘mettere al rischio la salute altrui’, ha detto il capo dello Stato”.*

26 ottobre 2021, su Fanpage.it: *“Mattarella bacchetta i No Vax: “Insensate teorie contro la scienza non possono prevalere”. “Il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto che in una fase di ripartenza post Covid non possono prendere il sopravvento le istanze dei violenti No Green Pass e No Vax: “Non possono prevalere i pochi che vogliono, rumorosamente, imporre le loro teorie antiscientifiche, che danno sfogo, talvolta, ad una violenza insensata”.*

Su Open.it, 9 novembre 2021: *“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al congresso dell’Anci, ha puntato il dito contro i No vax e i No Green pass che, in queste settimane, sono scesi in piazza per dire no alla certificazione anti-Covid soprattutto sul luogo di lavoro. «In queste ultime settimane manifestazioni non sempre autorizzate hanno tentato di far passare come libera manifestazione del pensiero l’attacco recato al libero svolgersi delle attività. Accanto alle criticità per l’ordine pubblico, sovente con l’ostentata rinuncia a dispositivi di protezione personale e alle norme di cautela anti-Covid, **hanno provocato un pericoloso incremento del contagio**”.*

Quindi, nonostante in Italia non viga alcun obbligo vaccinale sul Covid, il Presidente della Repubblica abbandona la posizione di garante super partes, e afferma che, nonostante la legge

garantisca il diritto di non vaccinarsi, “non si deve invocare la libertà per non vaccinarsi” (5 settembre 2021), chi non intende vaccinarsi è “antiscientifico” (26 ottobre 2021, eppure lo Stato lascia la libertà di non vaccinarsi, quindi è “antiscientifico” anche il legislatore), e accusa i manifestanti “no vax” di avere “provocato un pericoloso incremento del contagio” (9 novembre 2021), affermazione del tutto priva di alcuna prova di carattere scientifico, non esistendo dimostrazione del fatto che le manifestazioni contro il green pass abbiano incrementato i contagi, più delle decine di altre manifestazioni di altro segno, però gradite o non sgradite alle forze di governo, come quella sul DDL Zan o quelle sindacali. Secondo Mattarella vaccinarsi è un “dovere morale”, come se esercitare un diritto previsto dalla legge potesse essere “immorale”, e come se lo Stato di diritto potesse imporre doveri morali ulteriori rispetto agli obblighi di legge.

Al “Linkontro Nielsen IQ 2021”, Venezia, 10 /9/2021, il Ministro Brunetta si è espresso in questo modo crudele:

*“Green pass per tutti, lavoro pubblico, lavoro privato, servizi pubblici, servizi privati. Vi spiego il modellino comportamentale. Più crescono i vaccini, più crescono i dubbi sui vaccini. Vaccinarsi o non vaccinarsi è un equilibrio dinamico tra costi e benefici. Se la stragrande maggioranza degli umani si vaccina è chiaro che il rischio diminuisce, e quindi il costo diventa alto e quindi non mi vaccino. L’alta propensione alla vaccinazione fa aumentare uno zoccolo di opportunisti. Adesso qual è il gioco da fare? Aumentare agli opportunisti il costo della non vaccinazione. Come glielo aumenti? Qual è la logica geniale del green pass? Ti fai il tampone. I tamponi sono un costo psichico, mettere il “Cotton fioc” lungo fino al cervello, è un costo monetario, 50-60 euro, più un costo organizzativo, quindi gli aumenti il costo. Aumentando il costo diminuisce lo zoccolo. Quindi il green pass ha questo obiettivo, di schiacciare l’opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocità di circolazione del virus”.*

Quindi, secondo il ministro, un cittadino che stia esercitando i suoi legittimi diritti è un “opportunisti... da schiacciare”, forse intendeva un “verme da schiacciare”, o un “non ariano da schiacciare”. Affermazioni confessorie della *ratio* sottesa al green pass, di cui nessuno ormai asserisce più trattarsi di misura di sanità pubblica in quanto tale, trattandosi di mero strumento di induzione coattiva a una vaccinazione che obbligatoria non è, né, allo stato delle acquisizioni, può essere.

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa in data 22 luglio 2021, a un giornalista che gli chiedeva se il Green Pass rappresentasse un incentivo a vaccinarsi, ha risposto:

*“Due cose: l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire. Non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui o lei muore. Senza vaccinazione si deve chiudere tutto di nuovo”.*

Quindi si offendono i non vaccinati, si dice che moriranno tutti e faranno morire gli altri, i quali però, essendo vaccinati, dovrebbero essere immuni, ma a quanto pare questi vaccini non fanno questo miracolo; il fatto è che al contempo si manipola l’opinione pubblica, inducendola a credere erroneamente che, oggi, questi vaccini comportino immunizzazione, il che pacificamente non è; però sono i non vaccinati in quanto tali a provocare la strage, nonostante che la legge consenta ai cittadini di non vaccinarsi, il che però non gli impedisce di venire quotidianamente insultati e molestati dalle più alte cariche dello Stato.

Il 24 novembre Mario Draghi dichiara in conferenza stampa:

**“Speriamo che la pandemia si evolva in maniera tale che il prossimo Natale sia normale per tutti. [...] Bisogna che anche coloro che da oggi saranno oggetto di restrizioni [...] possano tornare a essere parte della società con tutti noi”**, e **“per i vaccinati sarà un Natale normale”**.

Dal che si ricava: a) il presidente del consiglio ammette che ha adottato norme discriminatorie e persecutorie nei confronti di un gruppo sociale, parlando di **“coloro** che da oggi saranno oggetto di restrizioni”; b) costoro, nonostante stiano esercitando il diritto di legge di non vaccinarsi, non sarebbero attualmente **“parte della società come tutti noi”** e per loro Natale non sarà “normale” come per i vaccinati.

Quindi si ammette esplicitamente la persecuzione, non solo con le parole, che già è grave, in quanto si tratta di parole costitutive di fatti illeciti, ma anche con limitazioni normative indirizzate a un determinato gruppo sociale, con limitazioni alla vita civile più elementare, ma anche politica, sociale, economica -i limiti posti addirittura al diritto al lavoro- e culturale del paese e creare deliberatamente delle condizioni che impediscono il pieno sviluppo del gruppo considerato, in particolare col privare i membri del gruppo delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo, in specie del diritto al lavoro, che è quello che risulta direttamente colpito dal Decreto-Legge 127/2021, del diritto all'insegnamento, all'istruzione, del diritto alla libertà di opinione e di espressione e del diritto alla libertà di riunione e di associazione politiche, lesi ad esempio dalla

direttiva della ministra Lamorgese che vieta le sole manifestazioni di cittadini bollati in un atto ufficiale come “No Vax”, peraltro estendendo la minaccia di limitazioni ad altri gruppi, per cui la limitazione dei diritti dei non vaccinati diviene prodromica alla limitazione dei diritti costituzionali di tutti, *e infatti viene invocato l’art. 2 del TULPS*, norma già dichiarata incostituzionale due volte, o comunque oggetto di sentenza interpretativa di rigetto, che però viene ignorata, e così la norma risalta sempre fuori intonsa al momento opportuno.

Per comprendere l’ormai esplicito intento discriminatorio e persecutorio del governo, è sufficiente poi volgere lo sguardo al vergognoso manifesto dell’”Ufficio del Commissario per l’emergenza Covid-19 – Campagna Vaccinazione 2021”, pubblicato e diffuso in vista del Natale 2021, in cui si vede raffigurata una famiglia festante e serena, sopra la scritta “*A Natale non entriamo nelle case dei non vaccinati*”, in cui quell’intento è dichiarato con impudenza addirittura razzista.

Il nostro Paese si trova in una situazione di mostruosità giuridica, dal latino *monstrum*, in una forma sconosciuta agli stessi totalitarismi del passato, ossia che si proclama una libertà per al contempo negarla in altra forma, dato che all’esercizio della libertà di non vaccinarsi corrisponde il ricevere il marchio di pubblica infamia, che integra d’altra parte un’ipotesi di trattamento inumano e degradante, nonché il subire una serie di restrizioni, consistenti nella privazione crescente dei più elementari diritti civili e della stessa *giuridica capacità di agire e della libertà personale*, precludendo l’accesso a una crescente quantità di servizi, precludendo una serie crescente di azioni, che si esprimono nel divieto di contrattare in una serie di ambiti, in completa assenza dell’allegazione di ragioni scientificamente fondate a proposito del fatto che tali limitazioni, contrastanti con il principio di proporzionalità che inerisce il principio di precauzione, sarebbero poi *davvero funzionali* a sconfiggere la pandemia.

Il punto è che, ancora oggi, tranne che per alcune categorie, e fino alla recentissima introduzione dell’obbligo -ancora da convertirsi in legge- per gli ultra-cinquantenni, *non vaccinarsi è un diritto soggettivo assoluto*, con la conseguenza che non possono validamente ricondursi all’esercizio di un diritto soggettivo assoluto e incondizionato conseguenze pregiudizievoli di sorta, giacché qui non ci troviamo innanzi a un mero limite intrinseco posto all’esercizio di un diritto, ma in pratica a *una sanzione correlata all’esercizio di un diritto (soggettivo assoluto), il che rappresenta un monstrum giuridico*, posto che, una volta recepita la qualificazione quale diritto soggettivo di libertà il “non vaccinarsi”, il suo esercizio lo pone al riparo dall’accadere di conseguenze negative giuridiche di sorta, pena la più radicale delle contraddizioni.

Ci viene detto che, pure in presenza di green pass o di super green pass si continua a rimanere “liberi” di non vaccinarsi, quando in filosofia giuridica analitica “libertà” significa assenza di

coazione o di conseguenze altrimenti restrittive, laddove qui al libero esercizio del diritto teorico corrispondono assurdamente infinite e gravi conseguenze negative, formali e materiali, per cui i tuoi diritti fondamentali e umani ti vengono, prima revocati, e poi “restituiti”, se cedi al ricatto del vaccinarci, pur contro la tua autentica volontà, come quando la propaganda diffonde affermazione come “vaccinati, e sari libero!”, tanto più gravi quando rivolte ai minori, come se uno non dovesse essere già “libero” di per sé, senza dovere adempiere a una tale “prestazione”; il che può essere configurato tecnicamente in vari modi, dall’estorsione, alla violenza morale civilistica, al ricatto morale del produttore cinematografico che dice all’attrice che è “libera” di non praticare sesso con lui, ma che se non lo pratica non lavorerà, e gli esempi potrebbero continuare, nessuno commendevole; in ogni caso, si tratta di una qualche forma di illecito atipico, comunque denominabile, riconducibile all’art. 2043 c.c..

Questo a livello normativo, ma come si è detto anche al livello di una più generalizzata intimidazione sociale. E così, ancora il 20 dicembre 2021, il Presidente della Repubblica Mattarella ha dichiarato:

«La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si è affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell’emergenza dai responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni – alle quali è stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico – non scalfiscono in alcun modo l’esemplare condotta della quasi totalità degli italiani».

In pratica il Presidente Mattarella sta dividendo i cittadini italiani in due classi, quelli con fiducia verso la scienza, che si sono vaccinati, e che hanno seguito le “indicazioni” delle istituzioni; quelli che fanno eccezione -e di cui i media nemmeno dovrebbero parlare-, che non hanno fiducia nella scienza e non si vaccinano; però costoro stanno esercitando un diritto garantito loro dalla legge, e tuttavia il Presidente ritiene di additarli al pubblico disprezzo per il fatto che esercitano un loro diritto di legge, distinguendosi dalla “maggioranza” -come se non fosse il *proprium* della democrazia liberale il potersi distinguere dalla maggioranza- senza seguire non è chiaro quali “indicazioni”, diverse da quanto previsto dalla legge, provenienti dalle “istituzioni”, non si quali e in quale modo formale.

Non ci si deve sorprendere se siamo costretti a sottoporre a critica il Presidente della Repubblica, dato che, nel momento in cui Egli scende nell’arena politica, schierandosi, sia pure con le migliori intenzioni soggettive, accetta di correre il rischio di essere criticato come qualsiasi altro esponente politico, e purtroppo nella critica è ricompreso il fatto di indicare che tali condotte rappresentano

illeciti. La discriminazione persecutoria nei confronti dei non vaccinati in Italia è tanto più evidente in una situazione in cui, acclarato che anche il vaccinato è suscettibile di infettarsi, al vaccinato viene rilasciato un lasciapassare prolungato nel tempo, mentre il non vaccinato viene ora penalizzato anche se in grado di esibire un tampone, attestante la propria non infettività; fermo restando che, posto che il tampone ha una validità di 48 ore, egli viene costretto a tale invasiva, ed economicamente costosa, attività in modo continuativo per svolgere le attività più elementari della vita; e ora, con il “green pass rafforzato”, nemmeno tutte, dato che azioni elementari come sedersi al ristorante o prendere l’autobus, e da ultimo anche prendere il caffè al bar, sono riservate ai vaccinati, mentre al non vaccinato non basta nemmeno il tampone negativo, il che è **del tutto irrazionale e lesivo del principio di proporzionalità**, tanto più in una situazione, a sua volta irrazionale, per la quale all’interno non basta il tampone, in quanto insufficiente nel fornire garanzie di immunità, e si chiede il vaccino, mentre a chi viene dal resto d’Europa si dice che non basta il vaccino, in quanto insufficiente nel fornire garanzie di immunità, e si chiede il tampone (ordinanza del Ministro della salute Roberto Speranza in data 14 dicembre 2021), **con ciò contraddicendo quanto appena stabilito, in ordine alla superiorità dell’essere vaccinato rispetto alla mera pratica del tampone**, una volta acquisito che nemmeno l’essere vaccinato è garanzia di immunità.

E quindi siamo all’abbandono di ogni ragionevolezza, per la quale si vuole il vaccino, perché il tampone sarebbe insufficiente, e poi però anche si pretende il tampone, perché il vaccino sarebbe insufficiente: tale circolarità è dimostrazione della confusione mentale, che innerva la normativa tutta, la quale non è in grado di passare il benché minimo vaglio di sensatezza da alcun punto di vista che abbia rilevanza giuridica.

Ora, il fatto che si sia di fronte a una vera e propria persecuzione di un gruppo sociale è stato **esplicitato** nella *ratio* dal presidente francese Macron, il quale ha trovato agio di potersi esprimere in questi termini, riguardo al suo Paese: **“Con i non vaccinati, ho tanta voglia di rompere le scatole. E quindi continueremo a farlo, fino alla fine. Questa è la strategia”**. Così il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato, in un'intervista a *Le Parisien*, del piano che il governo sta attuando per contrastare la diffusione della variante Omicron di Covid-19 nel Paese. “In democrazia - ha aggiunto - il nemico peggiore sono la menzogna e la stupidità. **Sui non vaccinati facciamo pressione limitando loro, per quanto possibile, l'accesso alle attività della vita sociale**” (Cfr. *Covid Francia, Macron: Voglio fare arrabbiare i no vax, è la mia strategia*, in Sky Tg24, 5 gennaio 2022). Ebbene, questi tecnicamente si chiamano “crimini contro l’umanità”, ma occorre anche dire, a beneficio del

popolo francese, che, nel silenzio della nostra stampa, il suo Parlamento ha ripetutamente bocciato, negli ultimi giorni, le iniziative del presidente Macron.

\*\*\*\*\*

**4. Invalidità del green pass rafforzato. Violazione del “Considerando” 36 del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. Violazione della Risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa n. 2361 del 2021. Violazione del Codice di Norimberga e dell’art. 16 della Convenzione di Oviedo. Impossibilità di disporre l’obbligo di vaccinazione sotto vari profili: illiceità della relativa previsione.**

Il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, oltre a “prorogare” (o a “dichiarare”, cfr. infra) il cosiddetto “stato di emergenza”, introduce come detto nuove restrizioni, allargando l’impiego del super green pass, o green pass rafforzato, il che significa che la vaccinazione diventa *conditio sine qua non* per l’esercizio di una serie sempre più estesa di attività, anche le più banali, il tutto, oltre che platealmente illegale, in assenza della benché motivazione scientifica, al che non pone rimedio il rituale e stereotipato richiamo all’art. 32 Cost., richiamo sempre più vacuo in assenza di referenti precisi sul fronte della sanità pubblica.

Con il “green pass rafforzato”, nemmeno il tampone è più sufficiente per tali attività, il che non ha alcun senso logico, se il tampone rappresenta comunque una garanzia minimale di non infezione attuale -cosa che il vaccino, in questa situazione paradossale, non assicura-, sicché si viene a imporre il vaccino stesso come condizione per l’esercizio di diritti minimali, *pur continuando il vaccino a non essere obbligatorio*, il che ci proietta davvero in una commedia dell’assurdo, che forse un giorno qualcuno sarà in grado di spiegare nelle effettive ragioni.

*Il Governo propone come concessione onerosa ai cittadini l’esercizio da parte loro di diritti umani e fondamentali di rango costituzionale e super-costituzionale*, i quali appartengono loro immediatamente e irrevocabilmente in forza della Costituzione e delle dichiarazioni internazionali dei diritti, che però vengono, *prima abusivamente revocati, e poi nuovamente rilasciati, riconcessi graziosamente, ma in cambio del previo adempimento (estorto) di un onere gravoso*, ossia adottare i comportamenti che consentono di conseguire il green pass e ora il super green pass. Il green pass e il green pass rafforzato comprimono, estinguendoli (secondo il linguaggio amministrativistico) e rendendoli “diritti in attesa di espansione” (Sandulli), quindi “interessi legittimi” nell’accezione tradizionale e non “diritti soggettivi” pieni, una grande quantità di diritti umani elementari, connessi alle esigenze minimali del vivere civile e umano, che vengono -violando le basi del costituzionalismo liberale e del principio dello stato di diritto- subordinati a un

discrezionale lasciassero ottriato dello Stato, per il solo caso in cui, anche contro la propria autentica volontà, ci si inoculi: occorre qui sapere cogliere il salto di qualità, per il quale il diritto fondamentale viene, non più garantito a livello costituzionale come rigido, ma subordinato al lasciassero discrezionale del governo, trasformando la Costituzione -con l'insieme dei diritti umani e fondamentali- da rigida a flessibile, per cui non vale più il principio liberale per il quale tutto è consentito, salvo che non sia vietato per valida ragione, ma vale il “nuovo” principio, per il quale tutto è vietato, salvo che non sia assentito dal governo per ragioni che ritiene valide per assentire, ad esempio l'essersi vaccinato coi vaccini però da esso stesso autorizzati, dato che trattamenti di tipo diverso non assumono valenza autorizzatoria.

Ora, se si viene a riconoscere che il governo goda di discrezionalità e flessibilità nell'amministrare i diritti umani e fondamentali, sulla base della proclamazione della superiorità, rispetto ai diritti umani e fondamentali, di un qualche “interesse pubblico” discrezionalmente individuato, sulla base di una qualche norma grimaldello cercata *ad hoc* nel testo costituzionale, questo “interesse pubblico” oggi viene individuato nella “salute”, ma un domani potrà essere individuato in una qualsiasi altra esigenza, che fosse ritenuta prevalente sui diritti umani dall'autorità di governo; e già si prospettano situazioni simili a proposito dell'”ambiente”, per cui il pretesto finisce con l'essere poi sempre la “salute”, come se l'art. 32 Cost. costituisse una norma larvata sullo stato di eccezione, cosa che non è mai stata sostenuta da alcun autore, se non *ad hoc* e *ad usum delphini* nell'ultimo anno.

In effetti, se il “diritto in attesa di espansione” del Sandulli ha senso con riferimento a determinate condotte amministrative (si pensi all'urbanistica), non ha alcun senso se riferito a diritti fondamentali, i quali si stagliano come preclusivi e primari in un ordinamento lessicografico.

Ora, tutto ciò è intrinsecamente illegale ed eversivo, ma, nello specifico, osta con specifiche disposizioni di diritto internazionale ed eurounitarie.

L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, **nella sua Risoluzione n. 2361 del 2021**, intitolata *Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations*, al punto 7.3.1 ha infatti previsto esplicitamente che è compito dei governi

***“ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves”.***

E al punto 7.3.2. ***“ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or not wanting to be vaccinated.***

A sua volta, il “Considerando” 36 del **Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021** [su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19], ha stabilito che

**“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”**

così precisato a seguito di una rettifica della omissiva traduzione italiana, che ha determinato il verificarsi di una magra figura internazionale del nostro Paese, essendo stato tralasciato in un primo momento il riferimento alle persone che ***“hanno scelto di non essere vaccinate”*** (cfr. Rettifica in [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 211 del 15 giugno 2021](#)). Ne consegue che qualsiasi discriminazione al riguardo è nulla (*voidness*) e va immediatamente disapplicata.

Si noti che, in base all'art. 17, “Il presente regolamento è obbligatorio **in tutti i suoi elementi** e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”, quindi ciò vale anche per il “Considerando 36”, il quale, comunque, in base ai principi è parte motiva e come tale innerva l'ermeneutica dell'intero testo regolamentare.

Nell'attuale situazione, **non basta il tampone negativo, ma occorre essere vaccinati** (!), per la consumazione al tavolo, ma ora anche al bancone (!), in bar e ristoranti, per l'accesso a spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, in sale da concerto e in sale cinematografiche, in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali, e per l'accesso a eventi e competizioni sportivi in stadi e palazzetti, e per l'accesso a sale da ballo e discoteche, che anzi ora sono addirittura state chiuse “temporaneamente”, perché nemmeno il green pass rafforzato, appena introdotto basta più. Discriminare tra tamponati e vaccinati non ha, ripetesi, alcun fondamento scientifico, dato che anzi il tampone recente garantisce una maggiore sicurezza del non essere infetti rispetto all'essere vaccinati con questi vaccini, ma ciò va disapplicato immediatamente, oltre che per le altre ragioni, in forza dei già richiamati artt. 20 e 21 della ***Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea***, e non solo censurato in forza dell'art. 3 Cost., dato che la differenziazione di trattamento non poggia su alcun argomento valido dal punto di vista scientifico.

Le restrizioni aumentano passando in zona gialla, ma i presupposti per passare in zona gialla appaiono pretestuosi, concepiti per alimentare allarmismo, essendo sufficiente che il **tasso di**

**occupazione** dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva **superiore al 10%, tal per cui appena si supera la soglia del 10% inizia una campagna allarmistica da parte del governo e dei mass-media sul fatto che le terapie intensive sarebbero “piene”**, seminando il panico tra le persone che non vengono informate correttamente sui dati reali.

D'altra parte, non ha nessun fondamento costituzionale la tesi per la quale l'esercizio dei diritti fondamentali sarebbe subordinato alle esigenze di capienza del *welfare*, come dire che in un paese povero senza *welfare* l'esercizio dei diritti fondamentali sarebbe impossibile e sistematicamente precluso; in ogni caso, a inizio dicembre i posti in terapia intensiva occupati, secondo i dati ufficiali AIFA sono meno di **novecento** in tutta Italia, e non si capisce che nesso vi possa mai essere tra tale dato e la nullificazione dei diritti fondamentali di **sessanta milioni di cittadini**, ivi compresi quelli dei vaccinati che si sono vaccinati *oborto collo*, esclusivamente per potere recuperare i diritti conculcati.

Ricapitolando, in un contesto in cui la vaccinazione, salvo che per alcune categorie -il che già di per sé introduce un arbitrio e una disparità di trattamento, e intanto si contano a migliaia le persone che stanno preferendo la sospensione dal lavoro e la perdita dello stipendio, senza colpa alcuna, a un vaccino in cui non credono-, non è obbligatoria, si incide pesantemente con incentivi e disincentivi normativi e psicologici (le vessatorie campagne condotte attraverso i mass-media dagli esponenti del governo) alla vaccinazione, come condizione per l'esercizio di attività minimali, corrispondenti a minimali esigenze di vita -e quindi si tratta di elementari diritti umani-, in un contesto in cui i vaccini in questione risultano **sempre più controversi sul piano scientifico**, tanto nell'innocuità, quanto nell'efficacia -del resto **l'EMA parla esplicitamente di “sperimentazione” in corso**<sup>2</sup>-, il che dovrebbe indurre a rispettare le scelte individuali, le scelte di coscienza ex art. 9 CEDU, i calcoli costi/benefici individuali e non imposti d'autorità, oltretutto al di là del lecito.

---

<sup>2</sup> Prendiamo dal sito dell'EMA, pagina aggiornata all'11/21: **“Può Comirnaty ridurre la trasmissione del virus da una persona a un'altra? L'impatto della vaccinazione con Comirnaty sulla diffusione del virus SARS-CoV-2 tra la popolazione non è ancora noto. Non si conosce ancora fino a che punto i soggetti vaccinati possano ancora essere portatori del virus e in grado di diffonderlo. Quanto dura la protezione di Comirnaty? Al momento non si conosce la durata della protezione conferita da Comirnaty. Le persone vaccinate nell'ambito della sperimentazione clinica continueranno a essere monitorate per 2 anni per raccogliere maggiori informazioni sulla durata della protezione. **Quali sono i rischi associati a Comirnaty?** Gli effetti indesiderati più comuni di Comirnaty sono stati solitamente lievi o moderati e si sono affievoliti entro pochi giorni dalla vaccinazione. Tra questi figuravano dolore e tumefazione nel sito di iniezione, stanchezza, cefalea, dolore muscolare e articolare, brividi, febbre e diarrea. Hanno riguardato più di 1 persona su 10. Arrossamento nel sito di iniezione, nausea e vomito si sono verificati in meno di 1 persona su 10. Prurito nel sito di iniezione, dolore nel braccio in cui il vaccino è stato iniettato, linfonodi ingrossati, difficoltà a dormire, sensazione di star poco bene, appetito ridotto, letargia (mancanza di energia), iperidrosi (sudorazione eccessiva), sudorazione notturna, astenia (debolezza) e reazioni allergiche (quali eruzione cutanea, sensazione di prurito, esantema pruriginoso e rapida comparsa di tumefazione sottocutanea) sono**

Ciò dovrebbe consentire l'applicazione del principio di precauzione, nel senso che non vaccinarsi, in tale contesto, diventa una scelta conforme al principio di precauzione, mentre è l'obbligo o l'induzione al vaccino a rivelarsi contraria a tale basilare principio, consistente a sua volta nell'esercizio di un diritto umano, in quanto ognuno applichi liberamente a sé il principio di precauzione stesso, in una situazione in cui i dati tecnici sul vaccino Pfizer saranno resi noti solo nel **2076**, il che certo lascia fondatamente supporre che non tutto sia stato chiarito.

La rilevanza del problema si viene sempre di più accentuando che, considerato che, a fronte delle nuove varianti del virus, l'efficacia *temporale* del vaccino è in drastica diminuzione, si chiedono ai cittadini una terza, una quarta e poi annuale una dose vaccinale, di tal che i diritti "conquistati" vaccinandosi si riperdono non rinnovando di continuo la dose di vaccino, per cui si diventa costretti, dalla scarsa capacità immunizzante del vaccino, a una sorta di "tossicodipendenza" al solo fine di potere esercitare senza disturbo i propri diritti fondamentali e non andare incontro alla loro revocazione periodica! Quanto agli effetti avversi denunciati, anche letali, seppure la correlazione con il vaccino non viene poi ufficialmente sempre riconosciuta, se ne veda l'abbondanza in Healthimpactnews.com, November 28, 2021, con riferimento alle segnalazioni risultanti da EudraVigilance, documento che si produce. Per quanto riguarda l'Italia, i dati ufficiali AIFA parlano di **608 casi fatali segnalati in vigilanza solo passiva** -il che significa che i casi sono molti di più, visto che questo dato riguarda esclusivamente le segnalazioni spontanee del medico di base-, con riconosciuta correlazione certa con la vaccinazione almeno con riferimento a **16** casi ("Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19 – 27/12/2020 – 26/09/2021", pag. 13), il che però già di per sé preclude qualsiasi forma di obbligo o di pressione "di induzione" di qualsiasi tipo, dato che anche un solo morto da effetto avverso sarebbe sufficiente a non consentire di rendere obbligatoria la vaccinazione, e quindi però sarebbe sufficiente anche a precludere le "induzioni coattive" del tipo in discorso. E in effetti, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che lo Stato non può imporre al cittadino addirittura un rischio, pur "piccolo", di morte, come si ricava con chiarezza dalla sentenza 307/1990 (cfr. infra).

---

stati effetti indesiderati non comuni (hanno riguardato meno di 1 persona su 100). Debolezza nei muscoli di un lato del viso (*paralisi facciale periferica acuta*) si è verificata raramente, in meno di 1 persona su 1 000. Con Comirnaty è stato rilevato un numero molto limitato di casi di miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione della membrana che circonda il cuore) nonché tumefazione generalizzata del braccio vaccinato e tumefazione del viso in persone alle quali sono state praticate iniezioni con filler dermici (sostanze morbide simili a gel iniettate sotto la pelle). Si è verificato anche un numero molto esiguo di casi di eritema multiforme (macchie rosse sulla pelle con un disco centrale rosso scuro e anelli rossi più chiari). Inoltre si sono verificate reazioni allergiche, compreso un numero molto esiguo di casi di reazioni allergiche gravi (anafilassi). Come per tutti i vaccini, Comirnaty deve essere somministrato sotto stretta supervisione medica e deve essere disponibile un trattamento medico adeguato".

In tali casi, si può negare l'autodeterminazione della scelta e la libertà di coscienza in nome di un presunto "interesse collettivo" superiore, solo calpestando, con i diritti umani, il precetto kantiano, per il quale l'essere umano è fine in sé, e non mezzo per soddisfare fini ulteriori, altri dalla persona umana, coincidenti qui con un'astratta collettività.

Concetto del resto enunciato dalla Corte Costituzionale, proprio a proposito di vaccini obbligatori e di cure obbligatorie, allorché ha ribadito che nessun individuo particolare può essere sacrificato in nome di un interesse collettivo, ammettendosi l'obbligatorietà del vaccino solo quando gli effetti avversi sono quelli basilari inevitabili del mero atto dell'inoculazione, altrimenti si tratta di compressione del diritto alla salute individuale inaccettabile nella nostra civiltà. Del resto, essendo così controversi e contraddittori i dati, emerge il carattere non adeguatamente testato dei farmaci in questione. Nell'UE sono tre i regimi autorizzatori previsti dalla normativa europea (Reg. 726/2004, sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, istitutiva dell'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali; Reg. 507/2006, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano) e sono i seguenti: 1) Standard Marketing Authorization, che interviene alla fine del processo di sperimentazione del farmaco; 2) Exceptional Circumstances Authorization, relativi a casi particolari in cui è impossibile o non etica la raccolta di dati necessari per l'autorizzazione standard; 3) Conditional Marketing Authorization, autorizzazione condizionata che riguarda il caso del vaccino per il Covid 19.

In base al Reg. 507/2006: "Prima di ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio in uno o più Stati membri, un medicinale per uso umano va in genere sottoposto a studi approfonditi volti a garantirne la sicurezza, l'elevata qualità e l'efficacia di impiego per la popolazione destinataria" (Considerando 1) e "nel caso di determinate categorie di medicinali, al fine di rispondere a necessità mediche insoddisfatte dei pazienti e nell'interesse della salute pubblica, può [...] risultare necessario concedere autorizzazioni all'immissione in commercio basate su dati meno completi di quelli normalmente richiesti e subordinate ad obblighi specifici, di seguito «autorizzazioni all'immissione in commercio condizionate» (Considerando 2)". Questo significa che gli accertamenti tecnici su cui si basa l'autorizzazione condizionata sono basati su dati parziali, provvisori, inevitabilmente incompleti e implica che l'autorizzazione condizionata è concessa sulla base del fatto che è probabile che il soggetto che chiede l'autorizzazione sarà in grado di offrire i dati necessari dopo l'autorizzazione ("it is likely that the applicant will be able to provide comprehensive data post-authorisation"). Questo si intende per autorizzazione condizionata: la sua validità è subordinata alla condizione della costante produzione di dati che sono in fase di gathering.

Si legge infatti nel pur parzialmente reticente nei toni comunicato EMA in data 21 dicembre 2020: “**Autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni...** Poiché Comirnaty ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni, **il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio continuerà a fornire i risultati dello studio principale, che durerà 2 anni.** Lo studio principale e **altri studi aggiuntivi** forniranno informazioni sulla durata della protezione, sulla capacità del vaccino di prevenire la forma grave di COVID-19, sulla misura in cui il vaccino protegge le persone immunocompromesse, i bambini e le donne in gravidanza, e sulla capacità di prevenire i casi asintomatici. **L'azienda condurrà inoltre studi per offrire ulteriori garanzie** sulla qualità farmaceutica del vaccino man mano che la produzione continuerà ad aumentare”. Insomma, **per due anni ancora si chiede ai cittadini di sottoporsi a sperimentazione.** Sicché vale nella specie il principio del Codice di Norimberga sulla necessità assoluta del consenso in casi di simili esperimenti (art. 1, che vieta qualsiasi forma di pressione coattiva, quindi al di là dello stesso “obbligo giuridico”, essendo precluso **“intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, over-reaching, or other ulterior form of constraint or coercion”**: **in Italia, non esiste obbligo generalizzato, però esiste una quantità di forme costrittive, morali, formali e materiali, in assenza di obbligo!**).

A tale riguardo, la dottrina più recente ha notato come sia impossibile imporre la vaccinazione obbligatoria per i vaccini Covid-19, dato il loro carattere ancora non definitivo, che ne ha consentito l'autorizzazione esclusivamente sulla base di una procedura d'urgenza, dante luogo ad autorizzazione condizionata all'immissione in commercio (*Conditional marketing authorization*), utilizzabile anche in caso di *Public Health Emergency*). Senonché la dottrina in questione sottolinea come la non suscettibilità del vaccino a essere reso obbligatorio, in base all'**art. 16 della Convenzione di Oviedo** (Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina. Oviedo, 4 aprile 1997), **impedisce anche la possibilità di sottoporre condotte a disincentivi**, in guisa tale da indurre sostanzialmente all'assunzione di un vaccino **che non può essere reso obbligatorio** (cfr. Giandomenico Barcellona, *Osservazioni critiche circa l'obbligatorietà del vaccino contro il Covid-19 e riflessioni sui limiti di ammissibilità di sistemi di disincentivazione e dei licenziamenti*, in *Il diritto sanitario moderno*, 2021).

In effetti, l'AIFA, con documento reso noto in data 29 dicembre 2021 (Riassunto Caratteristiche Prodotto), ha precisato che “**Per confermare l'efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativa allo studio C4591001 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l'osservatore. Dicembre 2023.** Per confermare l'efficacia e la sicurezza di Comirnaty, il titolare

*dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire la relazione finale sullo studio clinico relativo allo studio C4591007 randomizzato, controllato verso placebo, in cieco per l'osservatore. Luglio 2024*" (pag. 68).

Orbene, siffatto carattere condizionato a (duplice) relazione finale dell'autorizzazione, esclude in radice la possibilità che ne sia disposto l'obbligo, anche sotto il profilo che un farmaco condizionato può essere somministrato solo dietro ricetta medica, come può leggersi a chiare lettere al punto B dell'Allegato II del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto - CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZO: "Medicinale soggetto a prescrizione medica" (pag. 65), d tal che il farmaco deve essere prescritto dal medico sulla base di ragioni di scienza e coscienza, e giammai può essere imposto dal legislatore, né tampoco dal legislatore d'urgenza. In effetti, un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata (CMA) è limitata a quanto in essa previsto ("immissione in commercio", secondo le regole del commercio dei farmaci), e non può essere estesa, se non in un sia oggetto di un ambito di normazione a livello europeo, quindi pari grado, all'obbligatorietà di quanto semplicemente immesso in commercio; il che sarebbe un paradosso o un ossimoro, che semplicemente vanificherebbe le garanzie di sicurezza apposte al commercio, che è concetto ontologicamente opposto, in quanto fondato sul consenso nell'acquisto, oltre che sulla prescrizione medica, a quello di obbligo di assunzione *ex lege* (cfr. Domande e risposte, Autorizzazione immissione in commercio condizionata, Commissione Europea).

È quindi escluso che un farmaco soggetto a immissione in commercio condizionata possa essere somministrato e assunto dal paziente senza che alcun medico, attraverso la prescrizione, se ne sia assunto la responsabilità sulla base di valutazioni mediche caso per caso, e non sulla base di una "prescrizione" politica del legislatore "popolo per popolo", il che si appalesa estremamente grossolano e lesivo della dignità della persona, oltre che del suo diritto alla salvaguardia della propria salute individuale<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Prendiamo dal sito del Ministero della Salute, [https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2\\_6.jsp?id=3619&area=farmaci&menu=assfarm](https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3619&area=farmaci&menu=assfarm)

Per quanto riguarda la prescrizione, i medicinali si suddividono in cinque categorie:

1. Medicinali senza obbligo di ricetta
2. Medicinali soggetti a prescrizione medica
3. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
4. Medicinali soggetti a ricetta medica speciale
5. Medicinali soggetti a prescrizione limitativa

---

## Medicinali senza obbligo di ricetta

Sono i medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, possono essere utilizzati senza l'intervento di un medico per la diagnosi, prescrizione e sorveglianza nel trattamento. Essi sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità. Su questi medicinali il farmacista può dare consigli ai clienti.

Tutti i medicinali senza obbligo di ricetta devono essere contrassegnati da un bollino di riconoscimento, stampato o incollato in posizione visibile su tutte le confezioni. Il bollino è unico per tutti i medicinali, deve essere visibile sulla confezione esterna senza coprire le altre scritte delle confezioni, deve riportare chiaramente la scritta "Farmaco senza obbligo di ricetta" e deve essere grande almeno 1.7 centimetri. Tramite il bollino, il consumatore può così riconoscere chiaramente quali sono i medicinali senza obbligo di ricetta tra tutti quelli posti in vendita. Il bollino è obbligatorio su tutte le confezioni prodotte dopo il 1 marzo 2002.

Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248, estende la possibilità di vendita dei medicinali non soggetti a prescrizione medica ad esercizi commerciali diversi dalle farmacie.

La legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha stabilito che il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e' stabilito da ciascun titolare di farmacia o di esercizio commerciale diverso dalle farmacie e che il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità.

I medicinali senza obbligo di ricetta sono distinti in due categorie:

- **SOP** (Senza Obbligo di Prescrizione) che in etichetta devono riportare la dicitura: "Medicinale non soggetto a prescrizione medica "
- **OTC** (dall'inglese "Over The Counter" sopra il banco), medicinali da banco o di automedicazione, che possono essere oggetto di accesso diretto da parte dei clienti in farmacia /parafarmacie. Questi medicinali devono riportare in etichetta la dicitura " Medicinale di automedicazione ".

## Medicinali soggetti a prescrizione medica

Sono medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal medico.  
La ricetta è necessaria perché si tratta di medicinali che:

- a. possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
- b. sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la salute;

- 
- c. *contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;*
  - d. sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA.

I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica".

Salvo diversa indicazione da parte del medico, la ripetibilità è consentita per un periodo non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione della ricetta e comunque per non più di dieci volte. L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiori all'unità esclude la ripetibilità della vendita. Sono in ogni caso fatte salve le diverse prescrizioni stabilite, con riferimento a particolari tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della salute. Questo significa che il paziente con una ricetta ripetibile, potrà acquistare al massimo dieci confezioni per ogni medicinale prescritto nell'arco di sei mesi.

Con il decreto ministeriale 7 agosto 2006, la ripetibilità della ricetta medica per alcuni medicinali, ed in particolare per quelli a base di benzodiazepine, principi attivi alla base di farmaci per curare l'ansia, l'insonnia e la depressione. è stata ridotta a tre volte in trenta giorni.

#### **Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta**

Si tratta di *medicinali che possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico.*

I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: "Da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica utilizzabile una sola volta".

Tale ricetta ha validità di trenta giorni e la sua non ripetibilità comporta che venga ritirata dal farmacista all'atto della dispensazione. Il medico può prescrivere con ricetta non ripetibile anche più di una confezione per un certo medicinale. Il paziente, se non ritira subito tutte le confezioni che gli sono state prescritte, deve tornare nella stessa farmacia a ritirare le altre confezioni entro la data di validità della ricetta, che sarà obbligatoriamente ritirata dal farmacista e conservata per sei mesi. Il paziente non è obbligato a comprare tutte le confezioni che gli sono state prescritte.

#### **Medicinali soggetti a ricetta medica speciale**

I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione.

#### **Medicinali soggetti a prescrizione limitativa**

Si tratta di medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti o a taluni medici e vengono distinti in:

\*\*\*\*\*

I provvedimenti in questione vengono in effetti sempre adottati in nome del “diritto alla salute”, ma la Costituzione italiana parla di “interesse della collettività” alla salute, mentre il “diritto” alla salute è quello dell’individuo (art. 32 Cost.); salvo che un “diritto”, anche se individuale, prevale sul mero “interesse”, anche se collettivo, il che distingue la civiltà occidentale da altri tipi di civiltà totalitaria (cfr. del resto art. 16 Convenzione di Oviedo): invero, con sentenza n. 307 del 1990, la Corte Costituzionale ha stabilito che

**“un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”**,

il che viene decisamente travalicato dagli odierni vaccini, sicché **il principio di precauzione che presiede al diritto individuale alla salute impone di salvaguardare la libera scelta del cittadino**

- 
- medicinali utilizzabili solo in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile: sono i medicinali che per le loro caratteristiche, non potrebbero essere utilizzati in condizioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere o delle case di cura. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”.
  - medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: sono i medicinali che, sebbene utilizzabili anche in trattamenti domiciliari, richiedono o che la diagnosi sia effettuata in ambienti ospedalieri o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento siano riservati allo specialista.
  - I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna dopo le frasi “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”, o “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”, la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.
  - medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista: sono i medicinali che, per loro caratteristiche farmacologiche e modalità di impiego, sono destinati ad essere utilizzati direttamente dallo specialista durante la visita ambulatoriale. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna le frasi: “Uso riservato a...”, con specificazione dello specialista autorizzato all’impiego del medicinale, e “Vietata la vendita al pubblico”.

in nome del suo diritto individuale, protetto dallo stesso art. 32, a esercitare il proprio diritto di precauzione.

Ora, quando un Autore come Paolo Grossi sostiene che il “diritto alla salute” è il primo dei diritti fondamentali, sta parlando del diritto dell’individuo che non deve essere leso, nel senso che nessuno è legittimato a ledere attivamente la salute di un soggetto; senonché, l’”interesse della collettività” alla salute non può invece essere configurato come pretesto per ledere tutti gli altri diritti soggettivi di fondamentale rilievo, in nome di un’ipotesi di “perseguimento attivo” di quell’”interesse”, anche alla luce della precisazione, sempre contenuta nell’art. 32, secondo il quale il perseguimento della salute non deve mai ledere la dignità umana, occorre sempre agire nel “*rispetto della persona umana*” (c. 3), anche alla stregua dell’inderogabilità dei diritti fondamentali (“inviolabili”) ai sensi dell’art. 2 Cost.. D’altra parte, se il Costituente avesse inteso equiparare gerarchicamente diritto individuale alla salute, che prevale, e interesse della collettività alla salute, avrebbe chiamato quest’ultimo “diritto della collettività”, e non mero “interesse”: in ogni caso, il bilanciamento tra l’uno e l’altro deve avvenire allegando elementi concreti verificabili, e non petizioni di principio, dato che un testo normativo non è una dichiarazione alla stampa o alla televisione.

\*\*\*\*\*

**5. Violazione della normativa sul consenso informato: art. 3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e art. 5 Convenzione di Oviedo. Violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 307/1990. Violazione art. 32 Cost. Violazione del principio di proporzionalità. Illegittimità dell’obbligo vaccinale per discriminazione e della sua istituzione per decreto-legge. Violazione artt. 1 e 4 Cost.**

Ne deriva che l’individuo è titolare del diritto a esercitare in prima persona il principio di precauzione con riferimento ai farmaci che si intende inocularsi, anche in omaggio all’art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (*Diritto all’integrità della persona* 1. *Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge*”, senza che tale consenso possa venire coartato in alcun modo, di fatto o di diritto. La Convenzione di Oviedo, in particolare l’art. 5, guadagna così un grado nella gerarchia delle fonti, in quanto norma suprema eurounitaria, con conseguente inevitabile disapplicazione della norma interna difforme, per quanto poi nell’ordinamento interno esista la legge 22 dicembre 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che sembra essere rapidamente caduta

nell'oblio nella nostra cultura sociale, il cui art. 1 (Consenso informato), così dispone al primo comma:

*“La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”.*

Il consenso deve essere quindi “libero” prima ancora che “informato”, e “libero” significa anche esente dalle pressioni estorsive della normativa, della quale si sta discutendo, per la quale o ti vaccini o sei sospeso dal lavoro, o ti vaccini o non sei retribuito, o ti vaccini o non puoi fare praticamente nulla di quello che una persona qualsiasi fa durante il corso della giornata, con l'ulteriore beffa che poi ti rispondono che sei comunque “libero” di non vaccinarti, confondendo il diritto di libertà con il libero arbitrio, di tal che uno, in tale secondo senso filosofico, è certamente sempre “libero” di assumersi qualsiasi responsabilità: ma il diritto di libertà è altro concetto, ossia la libertà, a un tempo empirica e tutelata dalla legge, di potere agire indisturbato da turbative di sorta.

Consenso “libero”, oltre che informato, significa anche essere al riparo da pressioni di carattere anche solo *psicologiche* (cfr. Armando Cavaliere, *Consenso informato: profili evolutivi e rapporto medico-paziente*, in *diritto.it*, 17 aprile 2018), laddove nella specie si va ben oltre, dato che qui la pressione psicologica è pressione conseguente alla prospettazione, diciamo così, di gravi conseguenze normative *materiali* -conseguenze, ripetesì, assurdamente riconnesse all'esercizio di un atto legittimo, ossia dell'esercizio del diritto a non vaccinarsi.

***L'attuale recrudescenza di restrizioni, giunta persino ad approvare una misura ripetutamente squalificata dalla comunità scientifica, oltre che dall'OMS, come l'obbligo di “mascherina all'aperto***, della quale viene rivendicato il carattere meramente “simbolico”, mentre ne viene riconosciuta la totale inefficacia preventiva, come se si potesse fare strame di diritti fondamentali in nome dei simboli, viene fondata -mediaticamente, si badi, perché dagli atti del governo non ne emerge traccia-, sulla sopravvenuta cosiddetta “variante omicron”, alla quale si riconnette il consueto allarmismo, peraltro in assenza di alcun dato scientifico serio o minimamente significativo. Non esiste la benché minima ragione, dotata di evidenza scientifica, che autorizzi di immaginare l'ulteriore stretta, con provvedimenti meramente **vessatori ed emulativi come la mascherina all'aperto**, in nome della “variante omicron”, che non sia la consueta grancassa sui mass-media, e comunque nessuna specifica ragione viene

allegata dagli atti del governo.

All'opposto, dal Sud Africa, dove pare la variante omicron si sia materializzata, arrivano notizie di tutt'altro segno:

**“Altro che tsunami Omicron, la pandemia è solo di isteria** (*lanuovabq.it*, 24 dicembre 2021) *Il professor Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, diffonde i primi dati epidemiologici su Omicron che delineano un quadro clinico molto meno preoccupante: letalità e rischio ospedalizzazioni ridotto, meno polmoniti, ma tracheiti e faringiti. E per l'Oms non si può andare avanti a booster di dosi. Una “isteria collettiva”, conseguenza di un'abile regia che ha costruito un mostro immaginario e mediatico. Una ondata pandemica si sta abbattendo sull'Italia e sull'Europa: si tratta di una ondata di “isteria collettiva”.*

Ad affermarlo è un eminente virologo, uno che non frequenta i talkshow e non stona orrendamente davanti ai microfoni, ma fa ricerca scientifica. Si tratta del professor Guido Silvestri, docente alla *Emory University* di Atlanta, che ha espresso il suo giudizio sulla variante *Omicron*, quella con cui i governi e i loro media stanno utilizzando per seminare ancora una volta il terrore. **Lo scienziato ha accuratamente analizzato i dati epidemiologici sulla omicron** che ha commentato in un post su Facebook «nella speranza – afferma - di poter dare un contributo, magari anche molto modesto perché il mio Paese esca da questa ondata di isteria collettiva che sembra averlo preso in queste ultime settimane». Su *omicron* – dice Silvestri - è necessario recuperare una discussione seria, pacata, pragmatica e basata sui fatti. E quali sono i fatti?

Il virologo li illustra con chiarezza: in primo luogo ***la letalità calcolata di Covid-Omicron*** cioè il rapporto tra numero dei casi osservati e numero dei decessi, ***è molto più bassa di quella delle varianti precedenti***. I dati provenienti dal Sudafrica, che ha avuto circa 400mila casi, parlano di una ***letalità dello 0,26%*** di letalità, ovvero ***un decimo della letalità da Covid osservata fino ad ora***. Un dato che è sovrapponibile esattamente a quello dell'influenza stagionale paragonata al 2,5-4% delle ondate precedenti.

**Altro che “Tsunami Omicron”**, come ci stanno raccontando i media *mainstream*! Sta arrivando in Europa una variante molto meno pericolosa del virus di Wuhan. Inoltre, Silvestri fa notare che ***uno studio del National Institute for Communicable Diseases del governo sudafricano mostra che il rischio di ospedalizzazione nei pazienti che hanno contratto Omicron è il 20% di quello osservato nei pazienti che avevano contratto Delta***. Ovvero: ***per cinque pazienti che finivano in ospedale per la variante Delta, per Omicron ce ne va uno solo***.

**Nonostante lo studio utilizzi controlli storici** (Delta è sparita dal Sudafrica adesso), l'analisi è stata fatta dopo aver corretto per età, sesso ed anamnesi positiva per aver contratto l'infezione in precedenza. Infine, il professor Silvestri cita ***un ulteriore studio scientifico fatto presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Hong Kong, secondo cui la variante Omicron è più efficace nell'infettare le cellule delle alte vie respiratorie e dei bronchi, ma meno efficiente nell'infettare quelle del tessuto polmonare profondo.***

**Questo studio potrebbe rappresentare la spiegazione della minore severità clinica** osservata, in quanto la polmonite interstiziale con danno alveolare diffuso e conseguenti complicanze sistemiche è l'elemento centrale nella patogenesi del Covid severo. La *Omicron*, pertanto, è causa di faringite o di tracheite. E si capisce dal fatto che un Paese come il Sudafrica, con i suoi 60 milioni di abitanti, come l'Italia, ha poco più di 500 persone attualmente in terapia intensiva.

**Infine, c'è un ultimo dato molto interessante**, ed è quello della percentuale dei vaccinati. ***L'Italia, con il suo 80%, viene indotta a tremare di paura di fronte ad Omicron. Il Sudafrica, dove solo il 26% della popolazione è vaccinato, affronta tranquillamente il problema.***

Una "isteria collettiva" dice dunque il professore di Atlanta, conseguenza di un'abile regia che ancora una volta ha costruito un mostro immaginario, mediatico. Ha nascosto ed alterato i dati epidemiologici, e infine non sa fare altro che riproporre la solita presunta soluzione: vaccinare ad oltranza. Terze dosi, addirittura quarte dosi".

Dopo la pubblicazione di questo articolo, sono giunte dal Sud Africa nuove notizie sull'allentamento ulteriore di ogni restrizione. E intanto, in data 28 dicembre 2021, l'ANSA pubblica i risultati di uno studio con questo titolo: ***"Omicron, gli anticorpi dei vaccinati meno attivi contro la variante"***.

**Al contempo**, dalla Germania arrivano i risultati di uno studio dell'Istituto Koch, il quale dimostra che oltre il 95% dei positivi alla variante Omicron hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, e solo il 5% risulta non vaccinato (cfr. Agata Iacono, *Game over super green pass. Istituto Koch: il 96% positivi Omicron in Germania sono vaccinati*, in *L'Antidiplomatico*, 30 dicembre 2021) e analoga notizia arriva dalla Scozia, il che dimostra l'***inadeguatezza degli attuali vaccini a fronteggiare la variante Omicron, con tutte le sue nuove particolarità***, il che priva di alcun senso il fatto che essi siano resi oggi obbligatori.

La mistificazione operata dai mass-media consiste nel fatto di trattare un contagiato da variante Omicron come se si trattasse la stessa cosa rispetto ai contagiati dalle varianti precedenti, per cui si effettuano confronti puramente "numerici" che non sono espressivi di alcunché, fino a quando non sia stabilito un chiaro e preciso inquadramento scientifico della variante Omicron, ***in nome***

della quale, allo stato, è totalmente escluso che si possa provvedere a ulteriori conculcazioni di diritti fondamentali dei cittadini.

\*\*\*\*\*

Che in un simile contesto uno possa essere costretto o indotto a vaccinarsi contro la sua volontà, costretto quindi o indotto ad assumersi rischi, che in libera coscienza e arbitrio non sarebbe disposto ad assumersi, oltretutto in “urgente” lesione del principio di precauzione, è del tutto illegale, dato che il presupposto minimo di un’obbligatorietà vaccinale, o anche solo di una forte “induzione” vaccinale, è la sicura efficacia del trattamento, dato che rasenta l’assurdo comprimere il diritto individuale, ponendo a rischio la salute della persona, **senza nemmeno la certezza che ciò abbia davvero utilità**, tanto sul piano personale, tanto sul piano collettivo e sociale: e invero,

“la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 della Costituzione **se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività**, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale. Ma si desume soprattutto che un trattamento sanitario **può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato**, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili» (Corte cost., sentenza n. 307/1990, cit.; in dottrina, cfr. Alessandro Attilio Negroni, *Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie*, in *Forum di Quaderni Costituzionali – Rassegna*, 15 giugno 2020, 792 ss.).

Nella specie fanno difetto entrambi i presupposti, ossia la certezza tanto dell’utilità sociale, quanto quella della non dannosità individuale, la quale dannosità, anzi, ha evidenze statistiche di una certa rilevanza, il che esclude che si possa barattare un rischio di danno alla salute individuale effettivamente presente con una notevole non-certezza di efficacia nell’interesse collettivo del farmaco, in una situazione in cui sono sempre più frequenti le segnalazioni in arrivo di casi in cui **sono i vaccinati a infettare i non vaccinati, e non viceversa** (il che già sarebbe stravagante, altrimenti non si comprenderebbe a che cosa mai servirebbe un vaccino); e invero, ne “La Repubblica” del 29 dicembre 2021, può leggersi quanto segue: “Dopo 2 dosi di vaccino Pfizer/BioNTech, l’attività neutralizzante contro il virus originario **diminuisce di 4 volte nel**

periodo di 5 mesi (da 546 a 139) e contro Omicron il 30-37% dei campioni ha mostrato una neutralizzazione rilevabile. Sono i dati che arrivano da uno studio condotto dall'università di Colonia con altri atenei tedeschi, sottoposto a peer-review e accettato per la pubblicazione su 'Nature Medicine' (peraltro, il giorno stesso, sul sito del medesimo quotidiano poteva leggersi il seguente titolo: "**Omicron non turba Montecitorio. Niente misure speciali per il voto sul Quirinale**").

Siamo dunque in una situazione, nella quale gli scienziati più accreditati hanno addirittura salutato l'arrivo di Omicron, in quanto variante del virus in grado addirittura di porre fine alla vicenda pandemica, in quanto variante depotenziata, per quanto diffusiva, ma con il vantaggio di rendere endemico il virus, favorendo l'immunità di gregge, mentre la "politica" e il governo reagiscono alimentando allarmismo e adottando misure sempre più restrittive, ma ciò appunto in assenza di alcun serio fondamento scientifico.

Ora, che si possa imporre, direttamente o surrettiziamente, un obbligo vaccinale in tali condizioni è totalmente fuori dalla realtà giuridica, tanto più che l'EMA stessa riconosce non essere ancora finita la fase della sperimentazione (anche se il CENSIS e la stampa gettano lo stigma di "terrapiattista" su chi usa questo termine, sicché a quanto pare è terrapiattista anche l'EMA, la quale, come si è visto, parla tuttora esplicitamente di "sperimentazione clinica" in corso).

Né è tollerabile che, in questo dicembre 2021, il governo adotti ogni tre giorni una nuova "stretta sui no vax", come se ogni tre giorni fossimo di fronte a chissà quale rivolgimento che non sia del tutto pretestuoso, strategia puramente persecutoria da parte di un governo che, evidentemente, è consapevole di non potere introdurre un obbligo vaccinale generalizzato, e tuttavia non si perita di adottare qualsiasi mezzo per comprimere al minimo le libertà dei non vaccinati, costringendo costoro *per facta concludentia* a una vaccinazione, che in coscienza rifiutano, in una situazione, oltretutto, di sempre più evidente fallimento medico degli attuali vaccini.

Intanto, nel giorno in cui scriviamo, 30 dicembre 2021, si parla, non solo dell'avvenuta approvazione da parte del governo dell'estensione assurda del green pass rafforzato -ossia della necessità di vaccino- per svolgere un'altra serie di attività minimali, come fare uso dei mezzi di trasporto, ma altresì del fatto che nel prossimo Consiglio dei ministri si discuterà apertamente e irresponsabilmente di vero e proprio obbligo vaccinale per tutti i lavoratori e, secondo alcune fonti, per tutti i cittadini, sicché tutte le argomentazioni fin qui condotte valgono anche con riferimento a tale ipotesi.

Del resto, già con il presente atto di citazione con ricorso d'urgenza in corso di causa, agiscono in giudizio taluni soggetti già sottoposti a obbligo vaccinale per ragioni di impiego – si tratta degli

insegnanti pubblici Signore Viviana Di Dio, Rosa Prone e Silvana Scardaccione-, i quali hanno interesse e sono legittimati ad agire in questa sede anche al di là di una specifica causa di lavoro, dato che hanno interesse e sono legittimati a denunciare il più ampio ambito di grave illegalità costituzionale, nel quale anche il loro obbligo vaccinale particolare -fin qui discriminatorio, in quanto sulla base dell'appartenenza a una categoria come mille altre- viene a collocarsi, non avendo essi nessuna intenzione di sottostare a un obbligo che non condividono, che va contro la loro coscienza, e che ritengono pericoloso o rischioso per la loro salute, il che è del tutto razionale alla luce dei dati e degli elementi EMA già riportati, e quindi anche del carattere di "sperimentazione" attuale di quelle vaccinazioni; sicché vale anche da parte loro l'invocazione dell'art. 32 Cost. e della giurisprudenza della Corte Costituzionale poco sopra citata, la quale, alla luce delle specifiche caratteristiche di questi vaccini e dei loro concreti e riscontrati effetti, risultano totalmente stravolti, in violazione del principio di precauzione, che esse invocano a propria salvaguardia contro la pretesa inaccettabilmente invasiva del governo e dei suoi prodotti normativi, che, in una simile situazione arrivano a ignorare persino il Codice di Norimberga. Il tutto con sanzioni del tutto sproporzionate per chi non accede alla vaccinazione.

Siamo al corrente del fatto che il TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza 8 settembre 2021 n. 261) ha negato quel carattere "sperimentale", ma l'ha fatto sulla base di un iter argomentativo del tutto astratto, che probabilmente non ha nemmeno tenuto conto, forse per mancata allegazione, dei documenti EMA, dai quali quel carattere "sperimentale" emerge a chiare lettere e viene ammesso senza tanti giri di parole. D'altra parte, il TAR Friuli non poteva conoscere i gravi limiti immunizzanti dei vaccini in questione, che sono emersi con chiarezza solo nelle ultime settimane, dato che pochi mesi di conoscenza, nella presente vicenda, rappresentano un'eternità: del resto, a quel momento nemmeno ancora si disponeva del dato dei **16 morti con correlazione accertata** dall'AIFA.

Si noti, poi, che in una vicenda come la nostra, tanto più per i contorni che viene ogni giorno assumendo, nemmeno Vavricka vs. Repubblica Ceca sarebbe in grado di supportare un obbligo vaccinale, difettando i due requisiti ivi indicati, ossia a) ***la finalità del raggiungimento dell'immunità di gregge***, che è fuori portata nel caso di questi vaccini e di questa variante, nonché b) ***il carattere proporzionato delle sanzioni per l'inottemperanza all'obbligo***, dato che nel nostro caso le conseguenze non sono per nulla proporzionate, ma devastanti, come la perdita del lavoro e della retribuzione, nonché la completa emarginazione sociale -che nel nostro caso viene per assurdo conseguita persino in assenza di obbligo!

Ebbene, l'introduzione oggi esplicita dell'obbligo per gli ultra-cinquantenni, e in particolare per i lavoratori, non sposta minimamente i termini della questione, dato che alla sanzione pecuniaria per

la trasgressione all'obbligo si assommano tutte le altre forme di emarginazione e di esclusione dalla vita associata, di cui si è detto, anzi, altre se ne aggiungono, di tal che **la violazione del principio di proporzionalità, non solo permane, ma semmai si aggrava**, dallo stesso punto di vista della giurisprudenza CEDU, in particolari per le pesantissime conseguenze, gravanti sui lavoratori in violazione degli artt. 1 e 4 Cost., vale a dire nientedimeno che la perdita della sussistenza e la messa sul lastrico.

Inoltre, non offre alcuna spiegazione scientifica dotata di senso alcuno quella per la quale l'ultra-cinquantenne debba essere vaccinato obbligatoriamente e, ad esempio, il quarantanovenne no, anche perché la soglia di età della pericolosità riscontrata del virus è ben oltre i cinquanta anni, come dimostrano tutte le statistiche, che parlano di pericolosità crescente dopo i sessanta anni, e ancora di più dopo i settanta, di tal che la soglia dei cinquanta rappresenta una pura invenzione. In ogni caso è escluso che si possa dare vita a una simile disparità di trattamento, a una simile violazione del diritto di eguaglianza, che come si è ricordato ha rango super-costituzionale, in quanto principio sancito a livello di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 20 e 21) e non più solo a livello costituzionale.

D'altra parte, **è altresì escluso che un obbligo vaccinale possa essere istituito per decreto-legge** di punto in bianco, come se una determinazione del genere, che presuppone ampio approfondimento tecnico e scientifico -oltre evidentemente che di legittimità- potesse essere assunta in quanto determinazione **di urgenza**, e non, semmai, in quanto esito meditato di una politica sanitaria, la quale ponderi e prenda in adeguata considerazione tutti gli elementi, dei quali si è sopra riferito, tanto più che non si comprende che fine faccia, a questo punto, la necessità del consenso **libero** e informato con riferimento a vaccini così controversi e dubbi, a dire poco, tanto nell'efficacia, quanto nell'innocuità; in effetti, posto che poco muta nella sostanza con siffatto "obbligo" -dato che quel che più conta è che rimangono *in toto* le discriminazioni connesse alla necessità di dotarsi di super green pass-, pare proprio che l'obiettivo sviato perseguito dall'introduzione dell'obbligo sia proprio quello di liberarsi dei vincoli del consenso libero e informato, ***il che si direbbe addirittura criminoso con riferimento a farmaci immessi in commercio con mera autorizzazione condizionata.***

A questo va aggiunto che con Vavricka vs. Repubblica Ceca la CEDU ha ammesso l'eventualità che si possa eccepire al vaccino obbligatorio o variamente "costretto" per ragioni di coscienza e religiose, e va nella specie precisato che l'attore Fabio Massimo Nicosia è, non da oggi, ma documentatamente dal 2007, fondatore di culto religioso e in atto Ministro di quel culto, di tal che le sue ragioni di opposizione alla vaccinazione coattiva sono tanto sanitarie, quanto filosofiche e

giuridiche, quanto religiose e di coscienza, in quanto ragioni riferibili al culto da lui fondato e ai principi ispiratori di questo.

Intanto, in vista del consiglio dei ministri del 5 gennaio 2021, in data 4 gennaio il quotidiano “La Stampa” titola in prima pagina, con la delicatezza e la sobrietà che lo contraddistinguono, "Fuori i No Vax dalle aziende", ove mai qualcuno nutrisse dubbi sul fatto che quella in corso è una vera e propria pulizia etnica, incoraggiata dalla stampa vicina al governo, pulizia etnica che deve avere una qualche recondita ragione, che però a noi continua a sfuggire, perché deve trattarsi di una qualche forma di psicosi collettiva, o alimentata per qualche ignota ragione come tale.

\*\*\*\*\*

## **6. Violazione degli artt. 13 e 16 Cost.**

L'altra norma grimaldello o *pass-partout*, oltre all'art. 32 Cost., invocata ritualmente dal governo a sostegno dei propri provvedimenti, è l'art. 16 Cost.

In base all'art. 16, c. 1, Cost., “*Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche*”. Siamo quindi di fronte a una riserva di legge, e riserva di legge rinforzata, dato che si richiede in materia, quale presupposto indefettibile di ogni ipotetica limitazione per ragioni di sanità e sicurezza, una legge, la quale stabilisca dette limitazioni “in via generale”. Ora, siffatta legge generale non è mai stata adottata dal legislatore, e *i decreti-legge in questione sono del tutto inidonei a inverare un'ipotesi di legge generale, trattandosi, come il giudice interno ha riconosciuto, di decreti-legge-provvedimento*, in quanto prevedenti *misure estremamente specifiche e puntuali* con riferimento a differenziate classi di cittadini, e quindi in nessun caso può essere considerato “legge generale”. Per altro verso, affermare che l'art. 16 consenta limitazioni alla libertà di circolazione non può essere inteso come se si trattasse di un “via libera” a qualsivoglia limitazione senza motivazione puntuale, dimodoché una norma posta a garanzia della libertà di circolazione si trasforma nel proprio contrario, ossia in una pura e semplice autorizzazione a ledere la libertà di circolazione.

Anzitutto, ci pare evidente e ovvio che una legge, ancorché non “generale”, di limitazione della libertà di circolazione, non possa porsi in contrasto con l'art. 3 Cost., vale a dire con il principio di eguaglianza, sicché le limitazioni alla circolazione varrebbero per alcuni e non per altri. Nessuno può sostenere l'iperbole che l'art. 16 “prevalga” sull'art. 3, che è norma fondamentale e costitutiva di un ordinamento che voglia dirsi democratico, con la conseguenza che qualsiasi limitazione della circolazione per ragioni di sanità non può dividere i cittadini in classi, di modo che alcuni siano limitati e altri no, ma deve essere configurata in modo tale da potersi applicare indifferenziatamente

per tutti i cittadini. E si è già ricordato che all'art. 3 Cost. vanno sovrapposti, quanto agli effetti, gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La questione di rilievo è però un'altra, ossia che nella specie non si fa davvero questione di “libertà di circolazione”, ma di *libertà personale*. Lo ammetteva implicitamente già lo stesso Decreto-Legge 105/2021, allorché, all'art. 3, introducendo l'obbligo di “certificazione verde” per l'accesso a un elenco di “servizi e attività”, ma la fruizione di servizi e attività afferisce alla libertà personale, *anche sotto il profilo della libertà economica, in quanto lesivo della libertà di contratto*, e quindi si tratta di una lesione della capacità giuridica e di agire, qualcosa di molto grave; e non solo e non tanto alla circolazione.

Vediamo al riguardo che cosa ha affermato il Giudice di Pace di Frosinone, con sentenza 516/2020, 15-29 luglio 2020: riferendosi in particolare alla previsione del *lockdown*, il Giudice scrive: “Tale disposizione, stabilendo un divieto generale ed assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, con limitate e specifiche eccezioni, configura un vero e proprio *obbligo di permanenza domiciliare*. Tuttavia, nel nostro ordinamento giuridico penalistico, *l'obbligo di permanenza domiciliare è già noto e consiste in una sanzione penale restrittiva della libertà personale* che viene irrogata dal Giudice di Pace per alcuni reati. Sicuramente nella giurisprudenza è indiscusso che l'obbligo di permanenza domiciliare costituisca una misura restrittiva della libertà personale... Infatti l'art. 13 Cost. stabilisce che *le misure restrittive della libertà personale possono essere adottate solo dall'autorità giudiziaria*. Pertanto, neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l'obbligo della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall'autorità giudiziaria con atto motivato, senza violare l'art. 13 Cost... Infine, non può neppure condividersi l'estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell'obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e non della libertà personale.

Infatti, come ha chiarito la Corte Costituzionale, la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi, come ad esempio l'affermato divieto di accedere ad alcune zone, circoscritte, che sarebbero infette, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare (Corte Cost., n. 68 del 1964). In sostanza la libertà di circolazione non può essere confusa con la libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici, il cui accesso può essere precluso, perché, ad esempio, pericolosi; quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come limitazione della libertà personale”

In altri termini, *oltre una certa soglia*, la limitazione della libertà di circolazione *trasmuta* in limitazione della libertà personale, perché impedire anche il semplice “attraversare la strada”, o di fare il giro del palazzo, riguarda una circolazione talmente *minimale*, rispetto allo spostarsi di città in città, di regione in regione, di Paese in Paese, da volgere immediatamente in limitazione della libertà personale. Lo stesso vale per il divieto al non titolare di certificazione verde di andare al museo, in palestra o al ristorante, dato che *museo, palestra e ristorante potrebbero essere a dieci o cento metri da casa, distanza che non può essere ricondotta a “circolazione”, trattandosi di mera questione di libertà personale*. L’art. 13, però, prevede appunto una chiara riserva di giurisdizione, dimodoché, non solo nessun provvedimento amministrativo, ma nemmeno alcuna legge può scalfire la libertà personale, così come protetta da quell’articolo, imponendo la norma che sia sempre un provvedimento del giudice a limitarla, ovviamente sulla base di una qualche puntuale previsione di legge. Il fatto è che, siccome l’art. 16 Cost., riguardante la libertà di circolazione, ammette effettivamente delle possibilità di limitazione, allora qualsiasi diritto viene ricondotto dal governo, *compreso il diritto al lavoro e alla retribuzione*, a “libertà di circolazione”, compreso ora persino prendere il caffè anche solo in piedi al bar<sup>4</sup>, in modo da poterla limitare, ma si tratta di un *escamotage* inaccettabile, che rende il concetto di circolazione ubiquitario e onnicomprensivo, dotato di una formidabile *vis attractiva*, al solo fine pretestuoso di limitare qualsiasi diritto chiamandolo “circolazione”.

Nel precedente giudizio, l’Avvocatura dello Stato si è limitata a invocare, in modo tutt’altro che persuasivo, l’art. 11, § 2, della CEDU e l’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla Convenzione stessa, per il debole fatto che ivi risulta invocata la “protezione della salute”, laddove dette disposizioni non accennano minimamente a stati di emergenza di sorta, né pretendono di prevedere “deroga” alcuna ai diritti umani, ma si limitano a ricordare i limiti intrinseci del tutto banali e consueti dei diritti fondamentali, limiti che non autorizzano a pensare ad alcuna situazione eccezionale, né pretendono di legittimare alcunché di simile.

E invero, l’art. 11, che peraltro si riferisce alle sole libertà di riunione e di associazione, al par. 2 si limita a precisare che “*L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle*

---

<sup>4</sup> In data 29 dicembre 2021, la stampa da conto di una circolare del ministero dell’interno per la quale il “non vaccinato”, nuova categoria razziale introdotta in questa modernità, può però al bar prendere “beni di asporto”. Ora, simili intemerate dimostrano solo che il carattere meramente discriminatorio e di stigma sociale che viene impresso come un marchio al “non vaccinato” risulta addirittura oggetto di atti formali confessori.

*libertà altrui*”; si tratta, come si vede, di un normale riferimento agli abituali limiti normalmente previsti dalla legge, e non si fa riferimento ad alcuna deroga ulteriore in via emergenziale (“*limite*” e “*deroga*” sono due concetti radicalmente diversi, dato che il primo è normale, mentre la seconda è eccezionale).

Quanto all’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4, che si riferisce alla sola “libertà di circolazione”, il par. 3 si limita a ribadire che “**L’esercizio di tali diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono previste dalla legge** e che costituiscono, in una società democratica, misure necessarie alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dell’ordine pubblico, alla prevenzione delle infrazioni penali, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e libertà altrui”. Nulla di speciale, come si vede.

Non solo: al paragrafo 4 può addirittura leggersi che “*I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono anche, **in alcune zone determinate**, essere oggetto di restrizioni previste dalla legge e giustificate dall’interesse pubblico in una società democratica*”. Quindi, del resto in conformità con la giurisprudenza della nostra Corte Costituzionale (Sent. n. 68 del 1964), semplicemente si precisa che la libertà di circolazione può essere disposta solo con riferimento ad “**alcune zone determinate**”, e quindi non mai in termini generalizzati, il che evidentemente nemmeno l’art. 16 Cost. consente. Va comunque ribadito che grandissima parte delle limitazioni, delle quali si discute, ha poco a che fare con la libertà di circolazione, e molto di più con la capacità giuridica e di agire, di stipulare contratti, con la libertà personale e il diritto al lavoro e alla retribuzione, mentre è escluso che possano essere ricondotti a mera “circolazione” il diritto sedersi o non sedersi al bar, o di portare o non portare mascherine all’aperto. Nemmeno può ritenersi legittima limitazione della libertà di circolazione, entro i limiti fissati dalle norme e dalla Corte Costituzionale, il vero e proprio ***confino***, che viene imposto ai non possessori di adeguati mezzi di trasporto privati, tanto più ai residenti nelle zone ***insulari***, i quali quindi vengono anche sotto tale particolare profilo privati dei diritti umani minimali (compreso il diritto di libero stabilimento, di migrazione interna, di andare alla ricerca altrove di cure sanitarie, etc., il che vale per tutti, ma appunto in particolare per gli insulari).

\*\*\*\*\*

## **7. Nullità o invalidità radicale della proroga (o “dichiarazione”) dello “stato di emergenza”. Violazione sistematica dell’art. 77 Cost.**

Dispone l’art. 1, c. 1, del Decreto-Legge in data 24 dicembre 2021 n. 221:

*“(Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale) In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”.*

Si tratta di determinazione del tutto estemporanea, priva di alcun fondamento giuridico che non sia la sua propria stessa invenzione *ex nihilo*, il che consente di considerarla norma giuridicamente nulla, probabilmente addirittura inesistente anche in quanto norma *imperfecta* e incompleta -più esattamente non siamo di fronte a una norma, ma a un moncone di norma- per le ragioni che si diranno, sicché la sua implementazione rappresenta un puro e semplice abuso e *illecito costituzionale*.

Del resto, è molto significativo il fatto che, mentre il testo della norma parla di stato di emergenza “*prorogato*”, la rubrica della norma parla di “*Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale*”, ma non si tratta di due nozioni fungibili, dato che la seconda allude con forza al fatto che tale stato di emergenza sia istituito nuovo rispetto a quello originariamente previsto dal testo unico della protezione civile.

Ora, come si vede vi è un chiaro problema di gerarchia delle fonti, dato che ciò che viene prorogato è ancora un **atto amministrativo**, quello adottato il 31 gennaio 2020, ma ciò avviene per la seconda volta con atto di rango legislativo, *senza nemmeno procedere alla modifica del testo legislativo di base*, ossia l’art. 24 del codice della protezione civile, *che non viene nemmeno richiamato*, e che quindi deve ritenersi puramente e semplicemente *violato*, dato che si richiama uno stato di emergenza adottato in applicazione di quell’art. 24, per farlo durare oltre il termine previsto dall’art. 24, che però né viene citato, *né viene esplicitamente modificato*, ma solo bistrattato, per cui si accede allo strano ordine di idee per cui violare una norma significherebbe riformarla.

Non si vuole sostenere che nell’ordinamento esista in assoluto una cosiddetta “riserva di amministrazione”, salvo il fatto che, se il legislatore ordinario, con una legge organica come il Codice della protezione civile, ha previsto che un determinato atto fosse adottato in forma amministrativa, non è consentito, in linea di principio, che il governo incida su tale previsione, adottando in suo luogo un atto di rango legislativo in via di urgenza, *senza nemmeno spiegare le ragioni di tale scelta*, dato che, nella buona sostanza, tali ragioni sono sviate e abusive, ossia:

a) andare al di là del termine di durata dello stato di emergenza previsto dallo stesso Codice della protezione civile, *senza nemmeno darsi la pena di modificarlo*;

b) pretendere di eludere la tutela giurisdizionale diretta e immediata prevista per l'atto amministrativo, e tradizionalmente, o tralaticciamente, negata alla legge-provvedimento, come dimostra il fatto che la deliberazione di stato di emergenza originaria è stata ripetutamente disapplicata dal giudice ordinario, civile e penale, sicché in tal modo il governo cerca di porsi al riparo da tale "scomodità".

Se quindi una legge di settore e organica come il Codice della protezione civile prevede che il particolare stato di emergenza da esso previsto sia da adottarsi con atto amministrativo, non è consentito adottarne la proroga con atto legislativo, ai soli fini di eluderne le previsioni e di evitarne il sindacato giurisdizionale<sup>5</sup>, anche se poi tale tentativo mostra la sua inanità, trovandoci noi in un contesto di grave violazione dei diritti umani e di illiceità costituzionale generalizzata, sicché valgono i principi sopra richiamati in ordine all'incorrenza in responsabilità ex art. 2043 Cost. per chi agisce in ispregio dei principi costituzionali e in genere fondamentali con tanta impudenza. Il tutto con ben carente motivazione, come invece un atto amministrativo imporrebbe, salvo che, ancora una volta, quando i presupposti della normazione devono possedere forti fondamenti scientifici, qui del tutto assenti e meramente asseriti, anche l'atto normativo deve essere significativamente motivato per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale. Tutto ciò senza nemmeno un'esplicita modifica della norma, alla quale ci si riferisce, ma puramente e semplicemente agendo in modo a essa difforme. Se queste sono questioni attinenti le forme, ancor più gravi sono quelle riferibile all'illiceità dell'atto sotto il profilo della sostanza.

In effetti, se pure con atto di rango normativo (salvo poi opinare sui limiti intrinseci di una decretazione d'urgenza quanto all'impatto su di un testo organico e di settore come il Codice della protezione civile) si è prorogata esplicitamente, per l'ennesima volta, l'efficacia di un atto amministrativo, vale a dire la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, posto che tale deliberazione fu adottata a suo tempo in ossequio al Codice stesso e, in particolare, ai suoi articoli 7, c. 1, lett. c e 24, ciò significa che l'istituto invocato è ancora quello, si tratta, o dovrebbe trattarsi, sempre dello stesso genere di "stato di emergenza", così come delineato dall'art. 24, e quindi i suoi effetti dovrebbero sempre essere gli effetti, fissati dall'art. 24, ferma restando

---

<sup>5</sup> "...è proprio l'incremento dei casi di ricorso alla 'legge-provvedimento' (c.d. "Amministrazione per legge") a rappresentare il 'termometro della febbre' del legislatore, essendo l'istituto connotato da un'inevitabile ingerenza nella sfera di attribuzioni del potere esecutivo che altera la corretta ripartizione dei poteri con significative ricadute sul versante della tutela dei destinatari incisi, osservandosi al riguardo che le leggi provvedimento risultano spesso animate dall'obiettivo –diremmo non proprio esemplare- di sottrarre al controllo del giudice l'atto incidente sulle posizioni giuridiche soggettive" (Francesco Soluri, *op. cit.*, 208).

l'operatività del principio, reso fermo dell'art. 7, c. 1, lett. c, citato, per il quale deve trattarsi di "limitati e predefiniti periodi di tempo" ai sensi dell'articolo 24", sicché è ben fissato il principio della *necessità che uno stato di emergenza sia predeterminato nella durata ultima*. Ora, quegli effetti, ossia gli effetti riconducibili allo "stato di emergenza" specifico, di cui all'art. 24 in discorso, sono semplicemente, per quanto qui interessa, quelli di cui al successivo art. 25, vale a dire l'attribuzione della potestà o facoltà di adottare "ordinanze di protezione civile", nulla di più.

Al contrario, il governo intende lo "stato di emergenza" come un lasciapassare per approvare la qualsivoglia cosa, sicché l'istituto emergenziale viene ad assumere un mero carattere simbolico-espressivo, di rilievo psicologico per l'opinione pubblica e con il supporto dei mass-media, per consentirgli di adottare provvedimenti a piacere, e ciò nonostante il fatto che sia dichiarato a chiare lettere dal Codice della protezione civile che ogni provvedimento dovrà essere adottato "nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea" (art. 25, c. 1), i quali viceversa, come si è ampiamente dimostrato, il governo non tiene in alcun cale.

La verità giuridica, infatti, è un'altra, oggi, e l'Avvocatura dello Stato lo ha ampiamente riconosciuto nel corso del precedente giudizio da noi instaurato, ossia che questo nuovo tipo di "stato di emergenza", inaugurato con il decreto-legge n. 105/2021, ha poco a che fare con quello previsto dalla normativa sulla protezione civile, e si tratta di istituto di nuovo conio; salvo che si tratta di istituto *toto coelo* carente sotto il profilo dei lineamenti minimi, che universalmente devono essere riconosciuti non solo a uno stato di emergenza, che sono particolarmente rigorosi -altrimenti non si tratterebbe di "stato di emergenza", ma di *golpe*- ma a una norma giuridica attributiva di potere *tout court* per potere essere definita tale, e non mera *parvenza* o moncone di norma giuridica.

Ora, una qualsiasi proclamazione di stato di emergenza deve possedere i seguenti requisiti essenziali e costitutivi del proprio essere proclamazione di stato di emergenza, e non qualche altra cosa, altrimenti denominata: a) presupposti di adozione; b) concreti effetti giuridici, ossia precise conseguenze; c) durata ultima; si tratta di elementi indefettibili di uno stato di emergenza, che sia tale e non un colpo di Stato, dato che, ammesso che qui i presupposti consistano nella "pandemia" -salvo non riscontrare in atti alcuna motivazione in ordine al carattere indispensabile del ricorso a uno strumento di eccezione per far fronte all'attuale situazione pandemica così come la si conosce, tanto più che si tratta di situazione null'affatto nuova, ma stranota ormai da quasi due anni, senza che siano stati adottati gli atti necessari di organizzazione sanitaria, idonei ad affrontare una straordinarietà divenuta ordinaria-, non si sa per nulla quali siano gli effetti giuridici reali di uno stato di emergenza così configurato (mentre la normativa sulla protezione civile li indica), per cui poi l'Avvocatura dello Stato, nella sua passata difesa, ha sostenuto che i vari provvedimenti

adottati nel corso del tempo poggiano sullo stato di emergenza, ma anche però ne prescindono e vivono di vita propria, per cui ci troviamo immersi in una situazione di **completo arbitrio**, di modo che lo stato di emergenza autorizzerebbe *tutto*, e però questo *tutto* potrebbe inverarsi anche in assenza di stato di emergenza.

Tutti i provvedimenti adottati si fondano sull'avvenuta proclamazione dello "stato di emergenza", **salvo che l'ordinamento giuridico e costituzionale italiano non conosce alcuno stato di emergenza, che non sia quello limitato alle specifiche esigenze della protezione civile**, senza che tale proclamazione autorizzi alcunché in termini di compressione *ad libitum* dei diritti costituzionali, fondamentali e umani, oltretutto senza predeterminazione di durata<sup>6</sup>, dato che non è per nulla chiaro quando questo stato di emergenza abusivo possa smettere di essere prorogato, dato che nessuna autorità è **nessun atto giuridico spiega che cosa debba mai accadere perché lo stato di emergenza possa essere revocato e mai più rinnovato**; d'altra parte, se si riconnette la permanenza dello stato di emergenza alla "campagna vaccinale", nel momento in cui si parla apertamente del fatto che il vaccino diverrà una costante, consistente ormai in più dosi annuali, per cui alla terza dose seguirà la quarta e così via, stabilmente, allora dovremmo ritenere intento del governo anche mantenere come permanente lo stato di emergenza e le connesse misure restrittive dei diritti umani, in quanto funzionali a detta "campagna vaccinale"; che poi è campagna condotta a suon di minacce, come quella del comandante della campagna vaccinale, Generale Figliuolo, di andare a vaccinare le persone cercandole "casa per casa", cosa che ripete spesso, e solo in parte di obblighi formali.

Con sentenza 19/10/2021, trattando di proroga degli sfratti, la Corte Costituzionale ha parlato di **"misura emergenziale (è) prevista fino al 31 dicembre 2021 e deve ritenersi senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale"**, il che è stato inteso come una messa sull'avviso al governo di non prorogare lo stato di emergenza *tout court* ulteriormente, tanto più che è evidente che **il diritto umano vale di più del diritto di proprietà di un immobile dato in locazione**, sicché il monito della Corte Costituzionale vale *a fortiori*. Nel giudizio precedente, al contrario, l'Avvocatura dello Stato ha ripetutamente rivendicato il diritto del governo di prorogare, attraverso decreto-legge, lo stato di emergenza a proprio piacere, e in effetti poi il governo ha dimostrato di volere seguire l'indicazione dell'Avvocatura.

---

<sup>6</sup> Sul punto si è soffermata come Segretaria Generale del Consiglio d'Europa Marija Pejčinović Burić in una lettera in data 24 marzo 2020 al Primo Ministro Ungherese Viktor Orbán, per sottolineare come uno stato di emergenza non possa essere di durata indeterminata, pena la fuoriuscita dal sistema democratico e dello stato di diritto.

Queste continue proroghe di uno stato di emergenza, del quale nemmeno sono chiari i connotati giuridici, formali e sostanziali, e che servono solo a legittimare genericamente innanzi all'opinione pubblica e ai mass-media il fatto che il governo rivendichi "mani libere" in deroga a ogni limite costituzionale e di diritti fondamentali, tende a routinizzare tale deroga e a renderla "ordinaria", sicché l'emergenza giuridica diviene perenne e stabilizzata, quando tutto ciò è reso illegittimo, non solo sul piano della gerarchia delle fonti -dato che prima per atto amministrativo e poi per legge si è derogato ai diritti costituzionali-, ma anche sul piano sostanziale e funzionale, dato che la transitorietà di uno stato di emergenza è resa obbligata anche dal fatto che, perdurando uno stato di emergenza limitato nel tempo, **compete al governo di adottare tutte le misure organizzatorie**, ad esempio in ambito sanitario, per fare fronte alle relative criticità; laddove nel nostro caso ci troviamo innanzi a **condotte omissive**, dolosamente e colposamente omissive, tal per cui si rende poi sistematicamente necessario prorogare, incorrendo in eccesso di potere legislativo, abuso del diritto e illecito costituzionale -teniamo sempre presente che siffatto stato di emergenza non possiede alcuna copertura costituzionale-, uno stato di emergenza, che, per definizione, non può durare indefinitamente (sull'illegittimità di un simile modo di procedere, per cui a omissione corrisponde nuova emergenza auto-alimentata, cfr. Giandomenico Barcellona, *Prolegomeni di diritto emergenziale – Tutele di sanità pubblica e diritti umani*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 11-113). La violazione dell'art. 77 Cost. è perciò sistematica, dato che **si inseguono "urgenze" del tutto inesistenti sull'onda emotiva e dei mass-media, e semmai auto-determinate dalla completa inettitudine del governo a indicare una linea chiara e lineare di gestione della pandemia, che non sia inventata e improvvisata settimanalmente esclusivamente per fare titolo sui giornali e ai telegiornali**, oltretutto **in assenza della benché minima allegazione scientifica**, non si dice nemmeno minimamente persuasiva, puramente e semplicemente non ve n'è mai alcuna.

Tutto ciò è inoltre nettamente contrastante con un istituto emergenziale (ripetesi, non previsto nella Costituzione italiana), che per sua natura è transitorio e destinato a scadere, cessata l'emergenza; salvo che nel nostro caso **nemmeno è mai stato precisato quali contorni la situazione debba assumere, affinché si possano dire cessate le condizioni dell'emergenza**: l'indeterminatezza, non solo sui presupposti di adozione, **ma anche su quelli di cessazione**, consente al governo di auto-attribuirsi un potere totalmente arbitrario riguardo al prolungamento a piacere dell'emergenza stessa, in un contesto, peraltro, in cui dal febbraio 2020 **non si è mai investito sulle cure**, e si è sempre e solo confidato e investito nella vaccinazione, sicché, a fallimento di questa, almeno rispetto agli sbandierati propositi, fa difetto l'altro, in realtà più ovvio, rimedio.

Si tratta a questo punto di comprendere le ragioni, che hanno indotto il Governo ad adottare lo strumento di rango legislativo e non quello di rango amministrativo, in forma di deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il fatto è che il potere pretesamente attribuito al riguardo dall'art. 7, citato, era potere già *esaurito* al momento dell'adozione del decreto-legge 105/2021, ai sensi dell'art. 24 dello stesso Codice della protezione civile. Invero, in base al comma 3 dell'art. 24, “*La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi*”. Senonché lo stato di emergenza iniziale, attraverso quelle delibere, *era già stato prorogato per 12 mesi*, posto che la prima delibera è del **31 gennaio 2020**, e ha proclamato uno stato di emergenza di **6 mesi**, dimodoché proprio in quei giorni scadevano gli ulteriori 12 mesi di possibile proroga. La nostra interpretazione è confermata proprio dal fatto che lo stesso Governo ha ritenuto esaurito il proprio potere di proroga, intervenendo non con delibera amministrativa, ma con atto avente forza di legge, vale a dire il decreto-legge n. 105/2021.

Ma se questa interpretazione è esatta, e lo è, perché è fatta propria persino dal Governo, se ne ricava che già il decreto-legge n. 105/2021 stesse adottando uno stato di emergenza *nuovo* (cfr. rubrica dell'art. 1, che parla di “*Dichiarazione stato di emergenza nazionale*”), *del tutto sfornito di supporto normativo ordinario*, giacché non si tratta più di applicare il Codice della protezione civile, ma qualcosa d'altro, che però non esiste, se non a partire da questo momento, il che, assurdamente, secondo il Governo, dovrebbe consentire l'instaurazione di *stati di emergenza perenni*, con deroga non più solo temporanea, ma istituzionalizzata ai diritti costituzionali fondamentali dei cittadini, quando la loro natura è esattamente di essere transitoria e provvisoria, laddove invece qui lo stato di emergenza è *permanente*: per utilizzare il linguaggio di Carl Schmitt, la “dittatura commissaria” temporanea, giustificata dal fare fronte a un'emergenza, si trasforma in “dittatura sovrana”, in grado di traghettarci in un vero e proprio nuovo, ma in peggio, sistema costituzionale, in quanto sistematicamente derogatorio di se stesso. In effetti, già il decreto-legge n. 105/2021 non si limitava ad “applicare” uno stato di emergenza, ma stava *inventando dal nulla e di sana pianta un nuovo istituto*, ora rianimato, e mentre lo inventa o lo rianima lo applica; ma si tratta di un istituto ben strano, dato che è del tutto privo dell'indicazione dei presupposti empirici e formali della propria adozione, delle procedure, delle competenze, degli effetti –perché nemmeno è chiaro quali specifici effetti ritenga il Governo di assegnare alla “dichiarazione” dello stato di emergenza, se non quello di autoassegnarsi mani libere per qualsiasi successivo e non normato, quindi anche atipico, intervento-, *della durata –dato che, come si notò, la proroga al 31 dicembre 2021 non garantiva da ulteriori proroghe susseguenti, e infatti questo ora è avvenuto-* mentre, il Codice della protezione civile non viene nemmeno evocato, e quindi non

costituisce più testo normativo di riferimento. Ma è chiaro che uno stato di emergenza stabilizzato e potenzialmente permanente cessa di essere uno “stato di emergenza”, che per sua stessa definizione è transitorio, per diventare qualcosa di diverso, che in nessun caso può essere accolto nel nostro sistema costituzionale.

Senonché, l’Avvocatura dello Stato si era premurata di rassicurarci, ricordandoci che un decreto-legge deve pur sempre essere convertito in legge, e quindi anche l’intervento più *tranchante* avrebbe comunque una “**solida base democratica**”; ora, a prescindere dalla constatazione che l’attuale maggioranza parlamentare di sostegno al governo non conosce quasi opposizioni, sicché la conversione parlamentare del decreto in legge finisce con il rivelarsi una *sinicura*, è appena il caso di sottolineare come in una democrazia costituzionale il criterio della “maggioranza” non rappresenti un valore assoluto, per il semplice fatto che **la Costituzione esiste esattamente per inibire gli abusi della maggioranza politica.**

In un sistema costituzionale, la democrazia è liberal-democrazia, vale a dire che la Costituzione opera quale recinto invalicabile di ciò che alla maggioranza sia consentito legittimamente fare, sicché, in un sistema costituzionale liberal-democratico – e non meramente “democratico”- al principio della *Maior Pars* si affianca e lo sovrasta quello della *Sanior Pars*, che la giurisdizione, interna e internazionale, è chiamata ad assicurare e a rendere effettivo: che è rappresentato null’altro che dalle ragioni del diritto, in quanto gerarchicamente superiori, nell’ordinamento, alla ragion politica, la quale al diritto deve piegarsi, e non viceversa.

E allora noi vediamo come il caso di specie rappresenti un caso addirittura scolastico di **norma giuridica nulla**, probabilmente addirittura “inesistente” per carenza di requisiti minimi, di tal che ci troviamo innanzi a parvenza di norma e non a norma, posto che non ci troviamo di fronte all’infrazione di questa o quella disposizione costituzionale, ma dell’impianto complessivo della Costituzione e, quindi, simbolicamente, della totalità dell’art. 1 della Costituzione sul carattere democratico dell’ordinamento e sulla sovranità popolare, oltre che alla fondazione della Repubblica sul lavoro, a sua volta assoggettato a regime concessorio (green pass e super green pass, che di fatto, anzi, introduce il *lockdown* per i non vaccinati, dato che la loro agibilità sociale viene ridotta al lumicino). Sulla norma di legge nulla, cfr. *Quando una legge è nulla? Incontro sul tema all’Unicusano*, con interventi di Franco Modugno, Alessandro Pace, Otto Pfersmann e Giuseppe Ugo Rescigno, in *Dire.it*, 27 marzo 2019).

Ora, una norma così radicalmente invalida, per violazione del principio democratico e di sovranità popolare, non è una norma meramente “incostituzionale”, sottoposta a sindacato accentrato, ma un vero e proprio illecito, civile e penale, e quindi, a quel rango, illecito costituzionale -che **non**

consente da parte dello Stato di invocare l'“imperatività della legge” per eludere l'obbligo di rispetto dei diritti umani e ledere la sovranità popolare stessa attraverso il ricorso allo strumento di rango legislativo-, che comporta responsabilità diretta degli autori e che merita di essere disapplicato, ignorato, da qualsiasi giudice diffuso, che rappresenti baluardo dell'ordinamento democratico.

\*\*\*\*\*

## **8. Violazione art. 15 CEDU e violazione art. 4 Patto di New York.**

Uno stato di emergenza, per come viene prospettato, dal punto di vista della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impatta un po' su tutte le norme indivisibilmente, ed è appena il caso di sottolineare che il nostro governo non ha ottemperato nemmeno alla minimale previsione di cui al terzo comma dell'art. 15 della CEDU, che è condizione essenziale preliminare per attivare la procedura; e infatti tale c. 3 prescrive quanto segue: “Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga **tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate.** Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione”. E in effetti, l'assenza di una tale notifica è stata a suo tempo persino ufficializzata, come si evince dal comunicato stampa in data 17 ottobre 2020 dell'Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale: “Il Consiglio d'Europa riconosce l'omissione dello Stato italiano. L'Ufficio del Segretario generale del Consiglio d'Europa ha riscontrato in tempi rapidissimi l'esposto dell'Osservatorio permanente sulla Legalità Costituzionale, riconoscendo che **lo Stato Italiano ha ommesso di segnalare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa la sospensione di diritti fondamentali, come richiesto dall'art. 15 CEDU. L'Ufficio del segretario Generale ha altresì indicato che le conseguenze di tale violazione sono "la piena vigenza della CEDU in territorio Italiano", che non è quindi in alcun modo sospesa**, e che tutti i cittadini italiani possono, dunque, rivolgersi alla Corte Europea di Strasburgo per tutelare i propri diritti violati. Fra questi, il diritto alla libertà personale, di recarsi sul posto di lavoro, di frequentare le scuole di ogni ordine e grado, di aver utilizzato procedure come i Dpcm con gravi violazione della Costituzione, di aver alimentato e tollerato un clima di terrore mediatico che ha influito profondamente sulle possibilità economiche e sull'equilibrio psicofisico di ogni persona, con grave “danno esistenziale” che perdura a tutt'oggi”.

In ogni caso, anche dal punto di vista dell'ordinamento interno, non sarebbe consentito che con decreto-legge, tanto più **con un unico decreto-legge**, in assenza di alcuna sensibilità

procedimentale, si stabiliscano simultaneamente: a) l'istituzione di un nuovo strumento in grado di consentire l'instaurazione di uno stato di emergenza (strumento peraltro come detto "bruto", in quanto privo di alcun lineamento istituzionale di riconoscibilità e in assenza di alcuna tempo ultimo di scadenza); b) l'instaurazione dello stato di emergenza, simultaneamente all'introduzione dell'istituto che consente la dichiarazione dello stato di emergenza stesso (senza però alcuna motivazione espressa al riguardo, anche perché non essendo indicati i presupposti della dichiarazione dello stato di emergenza, nemmeno è possibile indicarne la presenza nel mondo dei fatti); c) l'introduzione diretta e immediata, a sua volta simultanea, ossia nell'identico testo normativo, di misure eccezionali, che sarebbero asseritamente consentite dal punto a) e dal punto b), che quindi si autofondano circolarmente assieme al punto a) e al punto b).

Tutto questo non è consentito dalla logica costituzionale e della buona legislazione, che imporrebbe si trattasse di tre fasi procedimentali distinte, ma anche, a ben vedere dallo stesso art. 4 del "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici Concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966". Detta norma così infatti dispone al primo comma: "*In caso di **pericolo pubblico eccezionale**, che **minacci l'esistenza della nazione** e **venga proclamato con atto ufficiale**, gli Stati parti del presente Patto **possono prendere misure** le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale*".

Ora, a prescindere dall'ovvia constatazione che, nel nostro caso, "l'esistenza della nazione" non è punto minacciata –stante il numero dei morti, lo sarebbe anche dal traffico automobilistico-, e quindi *non sussistono i presupposti minimi per adottare misure eccezionali in nome del Patto di New York*, la norma però comporta che "proclamazione con atto ufficiale del pericolo pubblico eccezionale" e "adozione di misure di deroga al Patto" (al Patto, si badi, e a null'altro) consistono in due fasi ben distinte, anzi tre, nel senso che: a) deve sussistere una norma attributiva del relativo potere; b) deve essere esercitato quel potere proclamando con "atto ufficiale" lo stato di pericolo pubblico; c) possono essere prese di conseguenza "misure" derogatorie. Il tutto per ovvie ragioni di trasparenza e di rispetto del principio di legalità, che nel nostro caso sono del tutto trascurate con conseguente invalidazione della norma in questione anche da tale punto di vista. In ogni caso, va sottolineato con decisione che, *poiché l'unica normativa attualmente vigente sulla possibilità di dichiarare in astratto stati di emergenza è rappresentata dall'art. 4 del Patto di New York, difettando in toto i presupposti della sua applicazione, e non essendone state comunque rispettate le procedure, si rende illegittima qualsiasi dichiarazione di stato di emergenza*: si noti,

in ogni caso, che **il governo italiano non ha mai enunciato nei propri atti l'intenzione di applicare tale art. 4**, che quindi deve ritenersi estraneo alla nostra fattispecie.

In ogni caso, *l'onere di dimostrare l'efficacia dei provvedimenti adottati ricade interamente sullo Stato* procedente, in mancanza di che persino la minima limitazione dei diritti fondamentali, ove pure in astratto ammissibile, deve ritenersi giuridicamente nulla e *tamquam non esset* persino nella peggiore delle ipotesi: e invero, l'art.12 dei *Siracusa Principles*, interpretativi del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici concluso a Nuova York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore in Italia il 23 marzo 1976 (in argomento cfr. Giandomenico Barcellona, *Lockdown e misure sanitarie emergenziali di sanità pubblica: la tutela dei diritti fondamentali nella global health law*, in *Dir. San. Mod.*, 3/2020, 99 ss.), così si esprime: **"The burden of justifying a limitation upon a right guaranteed under the Covenant lies with the state"**: nella specie, all'opposto, l'efficacia scientifica di misure come il *Green Pass* non è nemmeno adombrata dal decreto-legge, sicché pare proprio prevalere il loro carattere simbolico-espressivo, quindi politico e comunicazionale, mentre la loro adeguatezza al caso risulta del tutto disancorata da alcuna persuasiva motivazione.

In definitiva, tale "proroga" dello stato di emergenza, in realtà "nuova" adozione di stato di emergenza *extra ordinem*, deve ritenersi totalmente estranea al quadro costituzionale, in quanto arbitraria, vale a dire fondata su un istituto-fantasma, del tutto privo di lineamenti, se non altro quanto ai presupposti di adozione, quanto ai suoi effetti concreti, che non sono specificamente indicati, e quanto alla mancata previsione dei limiti di tempo della sua prorogabilità, che restano "aperti" e non predeterminati, il che rappresenta una costante messa a repentaglio dei diritti costituzionali, fondamentali e umani dei cittadini.

\*\*\*\*\*

## **9. La configurabilità dei "danni punitivi".**

In un siffatto contesto profondamente lesivo dei diritti e della dignità della persona in tutte le sue facce e manifestazioni, e quindi totalmente illegale, si configura altresì la legittimità della richiesta da parte nostra di applicazione dell'istituto dei *danni punitivi*.

I danni punitivi (o esemplari), in inglese *punitive* (o *exemplary*) *damages*, nascono come istituto giuridico degli ordinamenti di *Common Law* e si sono affermati, in particolare, negli Stati Uniti. In presenza di responsabilità extracontrattuale, è riconosciuto al danneggiato *un altro risarcimento* rispetto a quello necessario per compensare il danno subito (i *compensatory damages*), *se prova che il danneggiante ha agito con malizia* termine approssimativamente traducibile con dolo, o

*gross negligence* (colpa grave), e non v'è dubbio che nella specie si sia ampiamente dimostrata la presenza di tale attitudine nel convenuto, che definire “maliziosa” significa esprimersi con un eufemismo.

La finalità dell'istituto viene ravvisata nell'affiancare il normale risarcimento quando è ritenuto insufficiente allo scopo di punire l'autore dell'illecito, fungere da efficace deterrente nei confronti di altri potenziali trasgressori (e dello stesso autore dell'illecito, che potrebbe reiterarlo), **premiare la vittima per l'impegno profuso nell'affermare il suo diritto giacché, in questo modo, ha contribuito anche al rafforzamento dell'ordine legale**, ristorare la vittima per il pregiudizio subito. Nei danni punitivi, alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per illecito civile, si sovrappone quindi una ***funzione punitiva***, tipica della sanzione penale (cfr. Alessandra Concas, *I danni punitivi*, in *diritto.it*, 25 maggio 2021).

Superando le proprie precedenti resistenze, la giurisprudenza, anche sulla spinta della dottrina, ha iniziato a riconoscere al risarcimento del danno, anche nell'ordinamento italiano, ***una funzione deterrente e sanzionatoria***, oltre che esclusivamente riparatoria. In particolare, la sentenza della Cassazione n. 7613 del 15 aprile 2015 ha affermato espressamente che *è noto come allo strumento del risarcimento del danno, cui resta affidato il fine primario di riparare il pregiudizio patito dal danneggiato, vengano ricondotti altri fini con questo eterogenei, quali la deterrenza o prevenzione generale dei fatti illeciti e la sanzione (l'obbligo di risarcire costituisce una pena per il danneggiante)*.

Infine, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 16601 del 05.07.2017) ha definitivamente legittimato l'applicabilità anche nel nostro ordinamento dell'istituto in questione, anche alla luce di una considerazione dell'evoluzione in tal senso del nostro sistema legislativo. Esistono infatti nel nostro ordinamento varie norme civili, che hanno una funzione spiccatamente sanzionatoria, di tal che le Sezioni Unite statuiscono con nettezza che, nel vigente ordinamento, **alla responsabilità civile non è assegnato esclusivamente il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, perché sono insite nel sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile**.

Non solo: a tutto ciò va aggiunto che la stessa Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno 2016 n. 152, essendo stata chiamata a decidere sulla legittimità dell'art. 96 c. 3 c.p.c., il quale stabilisce che *“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”*.

La questione posta all'attenzione della Corte, in particolare, verteva sulla circostanza che la previsione di **un pagamento a favore della parte attribuiva i benefici della funzione sanzionatoria al privato e non allo Stato**. Senonché *la Corte Costituzionale ha valicato queste Colonne d'Ercole*, riconoscendo la costituzionalità della norma, non ostando a ciò la sua “natura non risarcitoria (ma), più propriamente, sanzionatoria”.

Persino nel caso Englaro si è fatta questione di danni punitivi: “*Nei casi di c.d. danni punitivi è infatti spesso imposto al giudice di tener conto dell'intensità del dolo o del grado di colpa al precipuo fine di sanzionare, ossia di quantificare un risarcimento che superi il danno cagionato, in modo analogo a quanto avviene nella commisurazione della pena pecuniaria ex art. 133 c.p. Si pensi a quanto prescritto in materia di danno ambientale all'art. 18 della legge n. 349 del 1986 e in materia di proprietà industriale all'art. 125 del D.Lgs. n. 30 del 2005. Si è osservato come il progressivo ampliarsi delle fattispecie di danni punitivi, la cui legittimità costituzionale ha trovato conferma in una recente sentenza della Corte Costituzionale, abbia portato allo svilupparsi nella giurisprudenza di merito di una propensione alla valorizzazione della funzione sanzionatoria del risarcimento, accanto a quella riparatoria. Ciò in particolare nei casi di quantificazione equitativa del risarcimento, in cui il giudice gode di maggior discrezionalità e rispetto a cui il limite dell'entità del danno patito risulta meno stringente” (così Lavinia Del Corona, *La responsabilità civile della pubblica amministrazione per lesione di diritti fondamentali della persona e il risarcimento del danno non patrimoniale* (Tar Milano, Lombardia, Sez. III, 6 aprile 2016, n. 650 e Consiglio di Stato, Sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058), in *Osservatorio Costituzionale*, Fasc. 1/2018, 16 aprile 2018).*

E ancora: “*Per la quantificazione del danno biologico, trattandosi di un danno non patrimoniale, i giudici hanno proceduto in via equitativa. A riguardo, il Consiglio di Stato ha espressamente indicato quale parametri di quantificazione, accanto a quello della «gravità degli interessi lesi», quello della «colposità della condotta lesiva».* Trattasi di un dato importante in quanto espressivo del **rilievo che l'elemento psicologico può assumere nella quantificazione del risarcimento allorché si debba procedere in via equitativa**. Mentre infatti quando il danno è determinato o determinabile il giudice è tenuto ex art. 1223, in ottica meramente riparatoria, ad operare la quantificazione sulla base dell'esclusivo criterio dell'integralità della riparazione del danno, inteso come danno emergente e lucro cessante, qualora invece il danno non risulti determinabile, il giudice deve, ex art. 1226, svolgere una **valutazione equitativa sulla base di criteri diversi, facendo riferimento a elementi che possano considerarsi sintomatici dell'entità del danno stesso, quali appunto la rilevanza che l'ordinamento, e in particolare la Costituzione, attribuisce ai beni lesi, e l'intensità dell'elemento psicologico**. Infatti, **la lesione di un bene di particolare rilievo**

costituzionale può far presumere la sussistenza di un danno di rilevante entità e a un comportamento di natura dolosa si correla normalmente un maggior danno” (ibidem).

Nella specie sono violati in termini radicali tutti i più fondamentali valori costituzionali, attraverso l’assunzione di atteggiamenti, che assumono contorni molto gravi dal punto di vista morale, come il privare esseri umani di diritti fondamentali, con la “promessa” di restituirglieli per il caso che si sottopongano, contro la propria volontà, a un vaccino che, oltretutto, l’EMA tuttora definisce in fase di sperimentazione, pena l’essere additati come capri espiatori della pandemia; si direbbe proprio non vi sia migliore occasione per rendere vivo l’istituto dei danni punitivi o esemplari.

\*\*\*\*\*

#### **10. La configurabilità del danno di tipo esistenziale per il caso di lesione e lesione grave di primari valori di rango costituzionale: la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008.**

Come emerge molto agevolmente dalla narrazione, nella presente vicenda sono stati violati tutti i supremi valori costituzionali, così come segnati anzitutto, nientedimeno, dai primi due articoli della Costituzione, oltre a tutto quanto di rango costituzionale può afferire alla dignità della persona, considerando altresì una qualsiasi carta internazionale che abbia per oggetto la salvaguardia dei diritti primari dell’uomo, della sua personalità, della sua libertà nell’accezione filosofica più alta. Al contempo, tutto ciò ha procurato negli attori grande sofferenza psicologica per la persecuzione subita. Ebbene, è di tutta evidenza come in un simile caso operino i principi, per i quali, a fronte di lesione e lesione gravissima di valori di rango costituzionale trova applicazione l’istituto del risarcimento dei danni di tipo esistenziale.

E invero, in forza della fondamentale sentenza della Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008 n° 26972, per il risarcimento di simili danni occorre riferirsi alla violazione dei diritti inviolabili della persona incisa nella sua *dignità*, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost. (nonché dall’art. 1, e non casualmente è l’art. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea): è possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, *ma solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata*. Pertanto, non possono essere risarcite tutte le lesioni alla persona ovvero tutti i pregiudizi non patrimoniali, ma soltanto quelli che realizzano un’ingiustizia costituzionalmente qualificata.

I diritti costituzionali inviolabili non vanno intesi come un numerus clausus: la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel

presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete *rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano*, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma *di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana*.

Il cosiddetto. *pregiudizio di tipo esistenziale* è, quindi, *risarcibile entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria*.

*La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.*

*Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).*

*Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.*

*Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale (per ulteriori ragguagli, cfr. Luigi Viola, *Il danno esistenziale esiste? La posizione delle Sezioni Unite*, in *Altalex.com*, 19 febbraio 2010).*

\*\*\*\*\*

## **11. Istanza di revoca della condanna alle spese.**

Il nostro precedente ricorso ex art. 700, con successivo reclamo al Collegio, non solo è stato dichiarato inammissibile, ma è andato incontro a pesantissime e inaccettabili spese di presunta

“soccombenza”, condanna di inaudita pesantezza per un ricorso in materia di diritti fondamentali e umani, con ciò aggiungendo alla constatata inesistenza a quel momento nell’ordinamento italiano di ricorsi effettivi ed efficaci in tale materia, l’ulteriore rinforzo della constatazione di tale inesistenza nel fatto che chi osa cimentarvisi viene puramente e semplicemente **punito e dissuaso** dal proporre ulteriori tentativi. Parliamo infatti, tra onorari, accessori fiscali e spese di **€ 24.125,68**, il che è totalmente ingiustificato, oltretutto a vantaggio di Avvocati dello Stato, i quali già ricevono congruo compenso per la loro attività istituzionale, e non di liberi professionisti, i quali debbano sopportare delle spese.

Di fronte alla richiesta dei ricorrenti di procedere, nella peggiore delle ipotesi, alla compensazione delle spese, il giudice del reclamo ha sostenuto che il giudice non è tenuto a motivare sulla mancata compensazione, e ha rincarato la dose con un’ulteriore condanna alle spese. Il giudice del reclamo ha invocato al riguardo Cass. n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01, secondo la quale: “In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata **totalmente** vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui **la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito**, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale”.

Senonché il caso di specie si rivela molto differente rispetto alle ipotesi delineate dalla Cassazione, dato che **qui non v’è stata alcuna “soccombenza nel merito”**, dato che, né in primo grado, né in sede di reclamo, la questione è stata minimamente affrontata nel merito - entrambi i giudici **non hanno speso una sola parola a difesa degli atti del governo-**, sicché una condanna in nome della soccombenza, tantomeno di quella entità, tantomeno in materia di diritti umani, non si giustifica affatto, sussistendo tutti i presupposti, quantomeno, per la compensazione delle spese. Per un’associazione come Diritto e Mercato, la riscossione delle spese processuali la metterebbe in ginocchio e puramente e semplicemente la farebbe chiudere nelle sue attività, infierendo in modo iniquo, sicché si chiede la sospensione cautelare della riscossione delle spese processuali nelle more del presente giudizio, dato che **punire così pesantemente chi si batte per i diritti umani è a sua volta lesione di diritti umani**, e quindi **atto nullo e illecito ai sensi dell’art. 13 CEDU**, del quale può quindi qui chiedersi la revoca, risultando irrilevante la sua natura di atto giurisdizionale per le ragioni dette, ossia riconducibili allo stesso art. 13, il quale non pone limiti formali alla repressione di atti lesivi dei diritti umani da chiunque compiuti, da qualunque autorità compiuta, posto che non è ammesso ricorso in Cassazione contro i provvedimenti decisori sui reclami ex art. 669 terdecies c.p.c., e quindi diversamente opinando staremmo ancora una volta violando l’art. 13,

che prescrive in ogni caso l'esistenza di una qualche istanza, alla quale rivolgersi, al fine di proporre un "ricorso effettivo" in materia di diritti umani. D'altra parte, v'è pur parziale sovrapposizione tra il presente giudizio e quello cautelare precedente, il che consente di immaginare la revoca del capo sulle spese. Una qualche istanza interna deve pur esistere, e non può che essere il giudice ordinario competente per materia e territorio: se sussistono altre vie, in grado di risultare rispettose dell'art. 13 CEDU, si chiede a codesto ecc.mo Tribunale di sapercele indicare.

\*\*\*\*\*

## **12. Sulla nostra istanza cautelare.**

Le considerazioni che precedono evidenziano il *fumus* di fondatezza del presente giudizio, ma altresì la gravità e irreparabilità del danno subito e subendo, in quanto danno in essere a diritti umani e fondamentali. Sicché si chiede l'immediata interruzione del comportamento dannoso lamentato, con l'inibizione altresì della reiterazione del comportamento medesimo sotto qualsiasi veste formale o materiale.

\*\*\*\*\*

**PQM**

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, gli attori e ricorrenti in epigrafe indicati, *ut supra* rappresentati, difesi e domiciliati,

**CITANO**

**Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente pro tempore, (C.F. 801882307587), domiciliato per la carica in Roma alla Piazza Colonna n. 370

**Presidente del Consiglio dei Ministri**, pro tempore, (C.F. 801882307587), domiciliato per la carica in Roma alla Piazza Colonna n. 370

**Ministro della Salute**, pro tempore, (C.F. 80242250589), domiciliato per la carica in Roma, Lungotevere Ripa n. 1

a comparire davanti al Tribunale di Roma, all'udienza del 20 aprile 2022, ore di rito, con invito a costituirsi nei modi di cui all'art. 166 c.p.c. almeno venti giorni prima della suindicata udienza, con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli art. 38

e 167 c.p.c., con ulteriore avvertimento che, in caso di mancata costituzione, si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

\*\*\*\*\*

## CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, così giudicare nel merito:

**- In via cautelare:**

- **Accertare e dichiarare** la nullità degli atti in discorso per illecito costituzionale e per illecito per violazione del diritto eurounitario e dei principi di eguaglianza di fronte alla legge e di non discriminazione (artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);

- **Sospendere gli effetti e inibire l'esecuzione** dei decreti-legge di cui in narrativa e di ogni normativa connessa e/o conseguente al preteso stato di emergenza, in ragione del fatto che per i motivi innanzi evidenziati i ricorrenti sono attualmente soggetti alla violazione dei loro diritti umani così come indicati in narrativa;

- **Inibire l'adozione** di atti ulteriormente lesivi dei diritti umani dei ricorrenti;

- **Ordinare e disporre** la disapplicazione delle norme incompatibili con il diritto eurounitario, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e di qualsivoglia atto o provvedimento lesivo del diritto dei ricorrenti emesso dai soggetti giuridici innanzi indicati;

- **Accertare e dichiarare** il diritto degli attori a essere immuni dalla proclamazione di uno stato di emergenza illegittimo e dal sottostare all'obbligo di dotarsi di green pass rafforzato per contrasto con il diritto eurounitario e per le ragioni dedotte in narrativa quanto alla lesione di diritti umani;

- **In via subordinata:** Elevare la questione di costituzionalità per le parti dei decreti-legge in narrativa eventualmente non disapplicabili in via immediata, per contrasto con gli artt. 1, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana per le ragioni dedotte in narrativa.

**- Nel merito:**

**In via principale:**

- **Accertare e dichiarare** la nullità degli atti in discorso per illecito costituzionale e per illecito per violazione del diritto eurounitario e dei principi di eguaglianza di fronte alla legge e di non discriminazione (artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea);

- **Ordinare e disporre** la disapplicazione delle norme incompatibili con il diritto eurounitario, ivi compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e di qualsivoglia atto o provvedimento lesivo del diritto dei ricorrenti emesso dai soggetti giuridici innanzi indicati;

- **Accertare e dichiarare** il diritto degli attori a essere immuni dalla proclamazione di uno stato di emergenza illegittimo e dal sottostare all'obbligo di dotarsi di green pass rafforzato, disapplicando in via immediata i decreti-legge di cui in narrativa per contrasto con il diritto eurounitario per le ragioni dedotte in narrativa;

- **Accertare e dichiarare** la responsabilità dei convenuti per la loro condotta illecita sotto il profilo dell'illecito costituzionale e dell'illecito sotto il profilo della violazione del diritto eurounitario

- **In via subordinata:** Elevare la questione di costituzionalità per le parti dei decreti-legge in narrativa eventualmente non disapplicabili in via immediata, per contrasto con gli artt. 1, 3, 13, 16 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana per le ragioni dedotte in narrativa.

- **In ogni caso:**

**Condannare** al risarcimento dei danni subiti e subendi per gli illeciti costituzionale ed eurounitario compiuti, anche sotto il profilo dei danni esistenziali e punitivi, per un importo che verrà determinato in corso di causa.

- **Revocare** la condanna alle spese per soccombenza di cui al giudizio cautelare n. N.R.G 48431.21 in prime cure e 53395/2021 in sede di reclamo

**In ogni caso**

- Con condanna al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari, con attribuzione ai procuratori, che hanno sostenuto le prime e non riscosso i secondi, e con l'ulteriore condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 96, primo e secondo comma c.p.c., in quanto hanno determinato la necessità di proporre il presente ricorso.

**Si producono** A) Atto costitutivo e statuto di Diritto e Mercato; 1) Direttiva Lamorgese 10 novembre 2021; 2) Manifesto Commissariato Covid-19; 3) Healthimpactnews.com su segnalazioni casi avversi EudraVigilance; 4) Documento EMA su vaccini; 5) Riassunto Caratteristiche Prodotto, Documento AIFA 29 dicembre 2021; 6) Domande e risposte – Autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, Commissione Europea; 7) Rapporto sorveglianza vaccini AIFA; 8) Manifesto fondativo della Chiesa Nikeista.

Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti del T.U. 115/2002 e successive modifiche, il presente procedimento **ha valore indeterminato** per cui il contributo dovuto è di € 518,00.

Napoli-Milano, 3 gennaio 2022

Avv. Francesco Giunta

Avv. Fabio Massimo Nicosia

\*\*\*\*\*

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA  
ED ALL'ATTO CARTACEO**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 2, e 6, comma 1, della L. n.

53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16-quater, DL n. 179/2012, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. n. 228/2012 e dell'art. 22, comma 2, del D.lgs n. 82/2005 e successive modifiche io sottoscritto avv. Francesco Giunta attesto che l'atto depositato è copia conforme al file originale nativo telematico ed a quello cartaceo estratto, da me conservato.

Napoli, 3 gennaio 2022

Avv. Francesco Giunta